

D.G. Agricoltura

D.d.s. 4 agosto 2014 - n. 7505

«Misure forestali» - L.r. 31/2008 artt. 25, 26, 40 comma 5 lettera b), 55 commi 4 e 56: approvazione del piano di riparto delle risorse in attuazione della d.g.r. 18 luglio 2014 n. X/2158 (l.r. 31/2008), approvazione delle procedure per l'apertura dei bandi e impegno e liquidazione dei fondi regionali a favore delle Comunità montane e delle Province

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO E GESTIONE FORESTALE

Vista la l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e, in particolare, gli artt. 25, 26, 40 comma 5 lettera b), 55 comma 4 e 56, nonché l'art. 34 che definisce le funzioni conferite alle Province e alle Comunità Montane;

Preso atto che, con decisione C(2009)/ 9109 del 19 novembre 2009 e C(2009)/ 10614 del 21 dicembre 2009, la Commissione UE ha comunicato di non sollevare obiezioni in merito, rispettivamente, all'Aiuto n. 310/2009 «Imboschimento, ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi» e all'Aiuto n. 475/2009 «Aiuti per il settore forestale»;

Vista la d.g.r. 28 luglio 2010 n. IX/327 avente per oggetto: «Disposizioni attuative quadro e criteri di riparto per la concessione di contributi in merito all'Aiuto n. 475/2009 «Misure forestali» ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31, artt. 25, 26, 40 comma 5 lettera b), 55 comma 4 e 56», con la quale si approvava l'Allegato A «Disposizioni attuative quadro: Misure Forestali» e si stabiliva di approvare le procedure per l'apertura dei bandi con successivo provvedimento dirigenziale;

Vista la d.g.r. 18 luglio 2014 n. X/ 2158 avente per oggetto: «Determinazioni in ordine ai criteri di riparto degli aiuti per le «Misure Forestali» (l.r. 31/2008)», con la quale sono stati approvati i criteri di riparto delle risorse finanziarie per le Comunità Montane e per le Province;

Preso atto che la sopra citata d.g.r. n. X/ 2158/2014 stabilisce altresì:

- di applicare i suddetti criteri dal prossimo provvedimento di riparto delle risorse dedicate alle Comunità Montane e alle Province;
- di dare atto che saranno utilizzate, per l'anno 2014 a favore delle Comunità Montane e delle Province risorse finanziarie pari alla somma complessiva di € 6.000.000,00, che troverà copertura al capitolo di spesa 9.05.203.5396 «Spese per le funzioni trasferite e delegate in materia di salvaguardia gestione e valorizzazione delle superfici e delle produzioni forestali» del bilancio 2014 e che sarà così suddivisa in base alla copertura forestale del territorio:
- € 5.000.000,00 a favore delle Comunità Montane per il finanziamento delle Azioni 1 (interventi selvicolturali), 3 (pianificazione forestale), 5 (promozione di forme di utilizzazione boschiva), 6 (sostegno alle imprese boschive) e 8 (opere forestali e infrastrutturali di interesse collettivo), di cui all'Allegato A della sopra citata d.g.r. n. 327/2010 e con il vincolo dell'apertura e della priorità di finanziamento dell'Azione 5 e dell'Azione 6;
- € 1.000.000,00 a favore delle Province per il finanziamento delle Azioni 1, 3, 4 (aiuti per i Consorzi forestali) e 8, di cui all'Allegato A della d.g.r. n. 327/2010;
- di demandare al dirigente competente l'approvazione delle procedure per l'apertura dei bandi;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la disponibilità finanziaria a bilancio 2014 sul capitolo 9.05.203.5396 avente la seguente descrizione «Funzioni trasferite e delegate in materia di salvaguardia gestione e valorizzazione delle superfici e delle produzioni forestali», Missione 9, Programma 9.05, Titolo 2, Codice Piano dei conti 2.03.01.02;

Ritenuto quindi di approvare, il piano di riparto 2014 degli aiuti per le «Misure Forestali» (l.r. 31/2008), a favore delle Comunità Montane e delle Province, per un importo complessivo di € 6.000.000,00 così suddiviso in base alla copertura forestale, secondo le modalità stabilite dalla sopra citata d.g.r. n. 327/2010 e da ultimo aggiornati con d.g.r. 3363/2012 così come riportato nella tabella dell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto (*omissis*);

- € 5.000.000,00 a favore delle Comunità Montane per il finanziamento delle Azioni 1 (interventi selvicolturali), 3 (pianificazione forestale), 5 (promozione di forme di utilizzazione boschiva), 6 (sostegno alle imprese boschive) e 8 (opere forestali e infrastrutturali di interesse collettivo), di cui all'Allegato A della sopra citata d.g.r. n. 327/2010 e con il vincolo dell'apertura e della priorità di finanziamento dell'Azione 5 e dell'Azione 6;
- € 1.000.000,00 a favore delle Province per il finanziamento delle Azioni 1, 3, 4 (aiuti per i Consorzi forestali) e 8, di cui all'Allegato A della d.g.r. n. 327/2010;
- impegnare e liquidare a favore delle Comunità Montane e delle Province un importo complessivo di € 6.000.000,00, così come indicato nella colonna «Totale assegnazione spettante», riportata nella tabella dell'Allegato A) sopra citata;
- approvare l'Allegato B) «Procedure per l'apertura dei bandi delle «Misure forestali» ai sensi della l.r. 5 dicembre 2008 n. 31, artt. 25, 26, 40 comma 5 lettera b), 55 comma 4 e 56», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*omissis*);
- di uniformare la tempistica di presentazione, tramite l'applicativo informatico SIARL, delle domande di contributo sul territorio regionale, stabilendo la data di apertura dei bandi al 22 settembre 2014 e la data di chiusura al 24 ottobre 2014;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Sviluppo e gestione forestale» individuate dalla d.g.r. 29 aprile 2013 n. 87 e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA

1. di approvare, il piano di riparto 2014 degli aiuti per le «Misure Forestali» (l.r. 31/2008), a favore delle Comunità Montane e delle Province, per un importo complessivo di € 6.000.000,00 suddiviso in base alla copertura forestale in:

- € 5.000.000,00 a favore delle Comunità Montane per il finanziamento delle Azioni 1 (interventi selvicolturali), 3 (pianificazione forestale), 5 (promozione di forme di utilizzazione boschiva), 6 (sostegno alle imprese boschive) e 8 (opere forestali e infrastrutturali di interesse collettivo), di cui all'Allegato A della d.g.r. n. 327/2010 e con il vincolo dell'apertura e della priorità di finanziamento dell'Azione 5 e dell'Azione 6;
- € 1.000.000,00 a favore delle Province per il finanziamento delle Azioni 1, 3, 4 (aiuti per i Consorzi forestali) e 8, di cui all'Allegato A della d.g.r. n. 327/2010;

secondo le modalità stabilite dalla d.g.r. n. 327/2010 e da ultimi aggiornati con la d.g.r. 3363/2012 così come riportato nella tabella dell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto (*omissis*);

2. di impegnare e contestualmente liquidare la somma di Euro 6.000.000,00 a valere sul capitolo di bilancio 9.05.203.5396 dell'esercizio finanziario in corso, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, a favore Beneficiari Diversi M F 2014 (cod. 44123) così come indicato nella colonna «Totale assegnazione spettante», riportata nella sopra citata tabella dell'Allegato A) (*omissis*);

3. di approvare l'Allegato B) «Procedure per l'apertura dei bandi delle «Misure forestali» ai sensi della l.r. 5 dicembre 2008 n. 31, artt. 25, 26, 40 comma 5 lettera b), 55 comma 4 e 56», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*omissis*);

4. di stabilire al 22 settembre 2014 la data di apertura e al 24 ottobre 2014 la data di chiusura per la presentazione a SIARL delle domande da parte dei richiedenti i contributi;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente decreto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (*omissis*) e sul sito web della D.G. Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>).

Il dirigente della struttura
Roberto Carovigno

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 12 agosto 2014

Comunicato regionale 7 agosto 2014 - n. 104
Direzione generale Agricoltura - «Misure forestali» (l.r. 31/2008)
- Riparto delle risorse 2014 alle Comunità montane e alle
Province (allegato A al d.d.s. 7505/2014) e procedure per
l'apertura dei bandi (allegato B al d.d.s. 7505/2014)

Si pubblicano il riparto delle risorse 2014 per le «Misure Forestali» (Allegato A al decreto n. 7505 del 4 agosto 2014) e le procedure per l'apertura dei bandi per la raccolta delle domande di aiuto (Allegato B al citato decreto), in una veste grafica che ne rende più agevole la consultazione da parte degli utenti.

Il dirigente della struttura
sviluppo e gestione forestale
Roberto Carovigno

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 12 agosto 2014

 ALLEGATO A
 al d.d.s. 4 agosto 2014, n. 7505

RIPARTO COMUNITÀ MONTANE

COMUNITÀ MONTANA	Km planimetrici strade VASP	Imprese boschive con sede legale nell'ente (n.)	Superficie boschiva (ha)	Tasso di utilizzazione boschiva nei due anni solari precedenti (mc/ha/anno)	Superficie a rischio idrogeologico (ha)	Quota per strade (€)	Quota per numero imprese boschive (€)	Quota per superficie bosco (€)	Quota per tasso utilizzazione (€)	Quota per superficie a rischio idrogeologico (€)	Totale assegnazione spettante (€)
	SIVASP	ALBO	Carta Forestale	Sitab	Geoportale	15%	20%	30%	15%	20%	100%
ALTA VALTELLINA	245	9	18.932	0,78	21.573	30.747,99	43.902,44	56.806,25	37.370,16	126.164,50	294.991,34
ALTO GARDA BRESCIANO	303	3	20.638	0,39	491	38.027,11	14.634,15	61.926,94	18.582,24	2.870,75	136.041,19
LAGHI BERGAMASCHI	233	2	16.895	0,82	3.251	29.241,97	9.756,10	50.693,83	39.113,27	19.012,41	147.817,58
LARIO INTELVESE	123	13	11.843	0,94	818	15.436,75	63.414,63	35.534,68	44.962,61	4.786,54	164.135,21
LARIO ORIENTALE VALLE S. MARTINO	74	4	12.484	0,26	3.337	9.287,15	19.512,20	37.460,01	12.531,02	19.514,08	98.304,46
OLTREPO' PAVESE	423	1	23.006	0,64	6.147	53.087,35	4.878,05	69.030,67	30.705,18	35.950,70	193.651,95
PIAMBELLO	14	13	9.695	1,40	1.348	1.757,03	63.414,63	29.091,15	66.889,76	7.883,31	169.035,88
SEBINO BRESCIANO	80	1	8.659	0,82	3.286	10.040,16	4.878,05	25.982,75	39.356,98	19.215,53	99.473,47
TRIANGOLO LARIANO	225	12	16.578	0,84	1.295	28.237,95	58.536,58	49.743,44	40.247,23	7.571,31	184.336,51
VALCHIAVENNA	120	2	21.114	0,19	28.327	15.060,24	9.756,10	63.355,17	9.229,51	165.665,02	263.066,04
VALLE BREMBANA	187	16	39.312	0,67	11.831	23.468,88	78.048,78	117.958,29	32.180,23	69.188,09	320.844,27
VALLE CAMONICA	1.216	30	59.026	0,94	24.503	152.610,44	146.341,46	177.111,80	44.878,37	143.300,23	664.242,30
VALLE DI SCALVE	105	6	6.172	0,98	9.847	13.177,71	29.268,29	18.520,94	46.897,49	57.585,05	165.449,48
VALLE IMAGNA	62	0	5.877	0,43	830	7.781,13	0,00	17.633,21	20.708,38	4.856,81	50.979,53
VALLE SABBIA	364	11	36.748	0,34	4.047	45.682,73	53.658,54	110.264,27	16.063,78	23.666,33	249.335,65

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 12 agosto 2014

COMUNITÀ MONTANA	Km planimetrici strade VASP	Imprese boschive con sede legale nell'ente (n.)	Superficie boschiva (ha)	Tasso di utilizzazione boschiva nei due anni solari precedenti (mc/ha/anno)	Superficie a rischio idrogeologico (ha)	Quota per strade (€)	Quota per numero imprese boschive (€)	Quota per superficie bosco (€)	Quota per tasso utilizzazione (€)	Quota per superficie a rischio idrogeologico (€)	Totale assegnazione spettante (€)
	SIVASP	ALBO	Carta Forestale	SITaB	Geoportale	15%	20%	30%	15%	20%	100%
VALLE SERIANA	250	14	31.960	0,54	12.443	31.375,50	68.292,68	95.897,88	25.948,42	72.769,06	294.283,54
VALLE TROMPIA	238	8	24.906	0,28	2.504	29.869,48	39.024,39	74.733,36	13.227,32	14.644,16	171.498,71
VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO	175	4	20.972	0,24	5.121	21.962,85	19.512,20	62.927,61	11.394,11	29.947,97	145.744,74
VALLI DEL VERBANO	170	19	18.315	1,23	845	21.335,34	92.682,93	54.954,95	58.531,18	4.939,44	232.443,84
VALSASSINA VALVARRONE ...	130	15	22.263	0,68	3.475	16.315,26	73.170,73	66.802,12	32.419,32	20.325,58	209.033,01
VAITELLINA DI MORBEGNO	300	13	23.564	0,73	7.898	37.650,60	63.414,63	70.704,68	35.017,72	46.191,66	252.979,29
VAITELLINA DI SONDRIO	375	4	30.316	0,73	10.647	47.063,25	19.512,20	90.966,55	34.714,36	62.268,56	254.524,92
VAITELLINA DI TIRANO	564	5	20.629	0,82	7.127	70.783,13	24.390,24	61.899,45	39.031,36	41.682,91	237.787,09
TOTALE	5.976	205	499.906	15,71	170.991	750.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 12 agosto 2014

RIPARTO PROVINCE

PROVINCE	Superficie boschiva (ha)	Tasso di utilizzazione dei boschi da parte di imprese ed enti pubblici nei due anni solari precedenti (mc/ha/anno)	Superficie in classe di rischio 4 secondo il piano geologico comunale (ha)	Quota per superficie bosco (€)	Quota per tasso utilizzazione (€)	Quota per superficie territorio classificato ad alto rischio geologico (€)	Totale assegnazione spettante (€)
	Carta Forestale	SITab	Geoportale	70%	10%	20%	100%
BERGAMO	7.154	1,38	632	51.991,54	4.872,22	14.436,34	71.300,10
BRESCIA	9.688	1,09	538	70.408,96	3.826,51	12.301,21	86.536,68
COMO	12.967	2,60	274	94.244,88	9.145,79	6.259,37	109.650,04
CREMONA	2.704	2,45	--	19.653,58	8.643,66	0,00	28.297,24
LECCO	6.930	1,91	199	50.368,74	6.723,05	4.549,45	61.641,24
LODI	3.553	1,06	--	25.821,20	3.730,93	0,00	29.552,13
MANTOVA	2.192	8,08	--	15.927,94	28.457,23	0,00	44.385,17
MILANO	7.952	2,16	126	57.790,05	7.591,16	2.877,21	68.258,42
MONZA BRIANZA	3.192	2,81	31	23.201,50	9.884,71	699,73	33.785,94
PAVIA	11.958	2,30	5.795	86.905,17	8.101,98	132.462,53	227.469,68
SONDRIO	1.062	0,47	513	7.719,60	1.651,70	11.732,48	21.103,78
VARESE	26.964	2,09	642	195.966,84	7.371,06	14.681,68	218.019,58
TOTALE	96.315	28,40	8.750	700.000,00	100.000,00	200.000,00	1.000.000,00

— • —

**PROCEDURE PER L'APERTURA DEI BANDI DELLE "MISURE FORESTALI" AI SENSI DELLA
L.R. 5 DICEMBRE 2008 N. 31, ART. 25 E 26, 40 COMMA 5 LETTERA B), 55 COMMA 4 E ART. 56**

Sommario

SCHEMA DELLE AZIONI

1. INTERVENTI SELVICOLTURALI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLE FUNZIONI ECOLOGICHE, PROTETTIVE, RICREATIVE DELLE FORESTE, LA BIODIVERSITÀ E LA SANITÀ DELL'ECOSISTEMA FORESTALE

Motivazione dell'intervento
Obiettivi della misura
Localizzazione degli interventi
Beneficiari
Tipologie d'intervento

1.A) Miglioramenti forestali (previsti dalla pianificazione forestale)

1.B) Interventi forestali straordinari (non previsti dalla pianificazione forestale):

1.C) Taglio esotiche a carattere infestante (non previsti dalla pianificazione forestale)

Limiti e divieti
Condizioni
Entità degli aiuti
Enti competenti per istruttoria

2. FORMAZIONE E DIVULGAZIONE (non attivata)

3. PIANIFICAZIONE FORESTALE PER PRIVATI

Motivazione dell'intervento
Obiettivi della misura
Localizzazione degli interventi
Beneficiari
Tipologia

3.A) Revisione Piani di Assestamento Forestale (PAF)

3.B) Piani di Assestamento Forestale (PAF) semplificati

Limiti e divieti
Condizioni
Entità degli aiuti
Enti competenti per istruttoria

4. AIUTI PER I CONSORZI FORESTALI PER LA GESTIONE INTEGRATA DI SUPERFICI AGRO-FORESTALI

Motivazione dell'intervento
Obiettivi della misura
Localizzazione degli interventi
Beneficiari
Tipologie d'interventi
Limiti e divieti
Condizioni
Entità degli aiuti
Enti competenti per istruttoria

5. PROMOZIONE DI FORME DI UTILIZZAZIONE BOSCHIVA, PREVISTA DAI PIANI DI ASSESTAMENTO E DI INDIRIZZO FORESTALE DEI BOSCHI

Motivazione dell'intervento
Obiettivi della misura
Localizzazione degli interventi
Beneficiari
Tipologie d'intervento
Limiti e divieti
Condizioni
Entità degli aiuti.
Enti competenti per istruttoria

6. SOSTEGNO ALLE IMPRESE BOSCHIVE

Motivazione dell'intervento
Obiettivi della misura
Localizzazione degli interventi
Beneficiari

Tipologie d'intervento
Limiti e divieti
Condizioni
Entità degli aiuti

7. ACQUISTO DI SUPERFICI FORESTALI DA DESTINARE A SISTEMI VERDI (non attivata)

8. OPERE FORESTALI ED INFRASTRUTTURALI DI INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ

Motivazione dell'intervento
Obiettivi della misura
Localizzazione degli interventi

8.A) MIGLIORAMENTO DELLE AREE BOSCHIVE

Beneficiari
Tipologie d'intervento

8.A.1) Miglioramenti forestali (previsti dalla pianificazione forestale)

8.A.2) Taglio esotiche a carattere infestante (non previsti dalla pianificazione forestale)

Limiti e divieti
Condizioni:
Entità degli aiuti
Enti competenti per istruttoria

8.B) INTERVENTI FORESTALI STRAORDINARI

Beneficiari
Tipologie d'intervento
Limiti e divieti
Condizioni
Entità degli aiuti
Enti competenti per istruttoria

8.C) IMBOSCHIMENTI PERMANENTI IN PIANURA

Beneficiari
Tipologie d'intervento

8.C.1) Creazione di boschi permanenti su terreni non agricoli

8.C.2) Imboschimenti per promuovere la biodiversità

Limiti e divieti
Condizioni
Entità degli aiuti
Enti competenti per istruttoria

8.D) SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALI

Beneficiari
Tipologie d'intervento
Limiti e divieti
Condizioni
Entità degli aiuti
Enti competenti per istruttoria

8.E) MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ADEGUAMENTI DI STRADE AGRO-SILVOPASTORALI E COSTRUZIONE NUOVE DI STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI

Beneficiari
Tipologia

8.E.1) Manutenzione straordinaria agro-silvo-pastorali

8.E.2) Costruzione nuove di strade agro-silvo-pastorali

Limiti e divieti
Condizioni
Entità degli aiuti
Enti competenti per istruttoria

8.F) PIANIFICAZIONE FORESTALE

Beneficiari
Tipologia

8.F.1) Revisione Piani di Assestamento Forestale (PAF)

8.F.2) Piani di Assestamento Forestale (PAF) semplificati

8.F.3) Revisione Piani di Indirizzo Forestale (PIF)

8.F.4) Piani di Indirizzo Forestale (PIF)

8.F.5) Aggiornamento Piani della viabilità agro-silvo-pastorale

Entità degli aiuti
Limiti e divieti

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 12 agosto 2014

Condizioni

Enti competenti per istruttoria

Tabella di sintesi delle azioni**PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LA GESTIONE DELLE AZIONI**

Disposizioni in merito agli obblighi derivanti dalla normativa sugli Aiuti di Stato

Condizioni generali per le Comunità Montane e le Province (Enti forestali)

1 Definizione delle priorità e disposizioni attuative (bandi) degli Enti**2 Presentazione delle domande**

2.1 Chi può presentare domanda

2.2 Periodo di presentazione delle domande

2.3 Modalità di presentazione delle domande

2.4 Possibilità di accesso alle azioni

2.5 Spesa massima ammessa a contributo

2.6 Trasmissione delle domande e documentazione da allegare

3 Istruttoria delle domande

3.1 Modalità di istruttoria

3.2 Graduatoria delle domande

*3.2.1 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria**3.2.2 Contenuti delle graduatorie**3.2.3 Comunicazione di ammissione a finanziamento**3.2.4 Comunicazione di accettazione del contributo**3.2.5 Validità delle domande***4 Iter progetti esecutivi**

4.1 Presentazione dei progetti esecutivi

4.2 Istruttoria dei progetti esecutivi

4.3 Approvazione dei progetti esecutivi

4.4 Comunicazione in merito ai progetti esecutivi

5. Esecuzione dei lavori

5.1 Denuncia di taglio informatizzata

5.2 Varianti in corso d'opera

6 Modalità erogazione risorse

6.1 Spese di progettazione e direzione dei lavori

6.2 I.V.A.

6.3 Anticipi

6.4 Stato di avanzamento dei lavori (SAL)

6.5 Modalità di erogazione del saldo

*6.5.1 Documentazione per il pagamento del saldo dei lavori**6.5.2 Documentazione per lavori realizzati in amministrazione diretta**6.5.3 Documentazione per lavori realizzati direttamente dal privato conduttore o impresa boschiva**6.5.4 Saldo delle manutenzioni quinquennali dell'azione 8.C.1)**6.5.5 Saldo del PIF dell'azione 8.F.4)***7. Decadenza e rinuncia**

7.1 Decadenza

7.2 Rinuncia

8. Modalità di rendicontazione e monitoraggio della spesa da parte degli Enti forestali

8.1 Monitoraggio annuale

8.2 Rendicontazione finale

8.3 Norme generali per istruttorie e controlli

9 Tempistica per i beneficiari

9.1 Tempi di attuazione

9.1.1 Tempi per la Pianificazione forestale

9.2 Proroga ultimazione lavori

10 Cronoprogramma dell'iniziativa

SCHEMA DELLE AZIONI**1. INTERVENTI SELVICOLTURALI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLE FUNZIONI ECOLOGICHE, PROTETTIVE, RICREATIVE DELLE FORESTE, LA BIODIVERSITÀ E LA SANITÀ DELL'ECOSISTEMA FORESTALE****Motivazione dell'intervento**

Mantenere e ripristinare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, nonché la biodiversità e la sanità dell'ecosistema forestale, attraverso interventi selvicolturali.

Obiettivi della misura

Favorire un'evoluzione equilibrata e naturaliforme dei boschi mediante l'impiego di specie autoctone e forme di governo che garantiscano la multifunzionalità del bosco.

Localizzazione degli interventi

Gli interventi potranno essere realizzati su tutto il territorio della Lombardia ad esclusione della tipologia 1.C) Taglio esotiche a carattere infestante¹, limitata ai Comuni di collina e di pianura¹.

Beneficiari

Soggetti privati conduttori² delle superfici oggetto di intervento.

Tipologie d'intervento**1.A) Miglioramenti forestali (previsti dalla pianificazione forestale)**

- Conversioni, sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale;
- Sfolli, diradamenti, manutenzione in boschi con funzione ricreativa, protettiva o naturalistica (es sistemi verdi, grandi foreste ecc);
- Diradamenti per garantire una crescita equilibrata e sana degli alberi previsti all'interno degli strumenti di pianificazione forestale.

1.B) Interventi forestali straordinari (non previsti dalla pianificazione forestale):

- Taglio di piante danneggiate da avversità biotiche, abiotiche (inquinamento atmosferico, tempeste inondazioni od eventi simili) ed incendi;
- Prevenzione, eradicazione e trattamento di fitopatie e parassitologie attraverso il taglio e l'asportazione delle piante malate o morte e lotta diretta agli insetti nocivi. In particolare il bostrico (*Ips typographus*, ecc) e la processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*), ma anche in generale altri patogeni o parassiti dell'ecosistema forestale che possono provocare morie o schianti.

1.C) Taglio esotiche a carattere infestante (non previsti dalla pianificazione forestale)

- Taglio e sradicamento di specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità (di cui all'allegato B del regolamento regionale n. 5/2007 "Norme forestali regionali"), rendendo necessario il ripristino ecologico e protettivo delle foreste.

Limiti e divieti

Non sono ammessi:

1. Gli interventi che possono ridurre la biodiversità, provocare la liscivazione dei nutrienti, avere un impatto negativo sugli ecosistemi idrici naturali o i bacini idrici protetti.
2. Gli interventi compensativi a seguito di "trasformazione del bosco" (art. 4 del d.lgs. 227/2001, art. 43 della l.r. 31/2008 e s.m.i.).
3. Gli interventi in aree che beneficiano del sostegno previsto da altri finanziamenti.
4. I tagli di utilizzazione di qualsiasi tipo.
5. I tagli a finalità produttiva, ossia finalizzati a produrre legno a scopo commerciale.
6. La rinnovazione artificiale a seguito di tagli di utilizzazione o di tagli successivi o diradamenti.
7. L'impianto di alberi o arbusti finalizzati alla chiusura di radure o spazi aperti.
8. L'impianto di specie coltivate a breve e media durata.
9. L'azione "1.C) Taglio esotiche a carattere infestante" è limitata ai Comuni di collina e di pianura.
10. Gli interventi in contrasto con le prescrizioni delle Norme Forestali Regionali (r.r. 5/2007) e con le deroghe concesse con deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008.

Condizioni

Sono ammessi a finanziamento:

1. Gli interventi della tipologia "Miglioramenti forestali" sono finanziabili solo se espressamente previsti da Piani di Assesamento Forestale vigenti o scaduti da non più di 10 anni o da PIF approvati dalle Province o che abbiano già ottenuto il parere favorevole della Regione Lombardia, limitatamente agli interventi classificati come indispensabili³ o "utili" in base alla d.g.r. 7728/2008, parte 2, paragrafo 4.9 e s.m.i.
2. Le conversioni ad alto fusto dei cedui invecchiati con asportazione di almeno il 35% dei soggetti presenti.

¹ Si intendono i Comuni classificati di pianura o collina secondo l'ISTAT.

² Sono conduttori di superfici forestali coloro che a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, concessione, comodato, ecc.) hanno i mappali inseriti nel fascicolo aziendale (d.g.r. 7082/2008 e d.g.r. 1495/2014).

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 12 agosto 2014

3. Gli sfolli e diradamenti con asportazione di almeno il 25% dei soggetti presenti³.
4. I tagli per la sostituzione graduale degli impianti artificiali di conifere fuori areale con asportazione di almeno il 25% dei soggetti presenti.
5. I reimpianti con specie autoctone (rinnovazione artificiale) solo nel caso sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale e a seguito dell'eradicazione delle esotiche a carattere infestante (art 30, comma 2, r.r. 5/2007).
6. Le operazioni di taglio dei soprassuoli boschivi devono essere accompagnati da una denuncia di taglio bosco, presentata con la modalità informatizzata prevista dall'art. 11 del r.r. 5/2007; tale denuncia deve essere presentata dopo l'ammissione a finanziamento, e obbligatoriamente prima dell'inizio dei lavori.
7. E' indispensabile che la domanda di taglio sia corredata della necessaria documentazione tecnico-amministrativa prevista dalle disposizioni attuative dei singoli Enti, opportunamente integrata, in caso di accoglimento, dagli elaborati progettuali esecutivi, e risponda a quanto previsto dal r.r. 5/2007. Gli Enti forestali possono chiedere la presentazione di un "progetto di taglio" anche per gli interventi sotto le soglie oltre le quali esso è obbligatorio ai sensi del r.r. 5/2007.
8. Il materiale legnoso tagliato rimarrà a disposizione del beneficiario del contributo.
9. Nel caso in cui il richiedente sia un gestore del Piano di assestamento forestale deve impegnarsi a rispettare quanto previsto dall'art. 45 del r.r. 5/2007 relativamente all'obbligo di accantonamento degli utili derivanti dalla vendita della ripresa forestale. Gli Enti competenti per l'istruttoria sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi prima della liquidazione del saldo.

Entità degli aiuti

Il valore del contributo è pari al 80% della spesa ammessa per le tipologie 1.A e 1.B e al 100% per la tipologia 1.C.

La spesa massima ammissibile è di 50.000,00 Euro per ogni singolo progetto.

Inoltre sarà possibile riconoscere un costo aggiuntivo di 100 Euro per ettaro, per il recupero del materiale di scarto derivante dalle operazioni di taglio (rami, ramaglia, cimali ecc.) se conferito⁴ per almeno 10 metri cubi ad ettaro.

Tipologie	Zonizzazione	Spesa unitaria massima ammissibile €/ha	Spesa unitaria massima ammissibile con scarto conferito €/ha	% contributo
1.A) Miglioramenti forestali	Tutto territorio	4.000,00	4.100,00	80
1.B) Interventi forestali straordinari	Tutto territorio	4.500,00	4.600,00	80
1.C) Taglio esotiche a carattere infestante	Comuni di collina e di pianura	3.000,00	3.100,00	100

Enti competenti per istruttoria

Comunità Montane e Province.

2. FORMAZIONE E DIVULGAZIONE (non attivata)
3. PIANIFICAZIONE FORESTALE PER PRIVATI
Motivazione dell'intervento

Assicurare una corretta gestione delle superfici forestali e una razionale realizzazione delle operazioni forestali.

Obiettivi della misura

Gestire e pianificare in modo corretto le attività boschive al fine altresì di promuovere le funzioni ambientali, paesistiche, ecosistemiche, fruttive, culturali del bosco.

Localizzazione degli interventi

Gli interventi potranno essere realizzati su tutto il territorio regionale.

Beneficiari

Privati proprietari o conduttori di superfici forestali.

Tipologia

Riconoscimento delle spese di pianificazione delle misure di gestione del bosco, attraverso la realizzazione di:

3.A) Revisione Piani di Assestamento Forestale (PAF)
3.B) Piani di Assestamento Forestale (PAF) semplificati

ai sensi dell'art. 47 della l.r. 31/2008 e della d.g.r. 901/2013.

³ Si ricorda che in base al r.r. 5/2007, ad ogni taglio di diradamento è possibile tagliare fino al 50% delle piante e al 30% della massa legnosa presenti prima dell'intervento.

⁴ Il conferimento, a soggetto pubblico e privato, deve essere documentato sulla base di un contratto debitamente sottoscritto tra le parti o documento fiscale comprovante l'effettiva vendita.

Limiti e divieti

Non sono ammessi:

1. La pianificazione forestale non potrà essere finanziata per superfici complessive inferiori a 100 ha di boschi produttivi.
2. In caso di revisione, sono finanziabili solo i Piani di assestamento in cui, nell'ultimo periodo di validità:
 - è stata utilizzata almeno il 50% della ripresa prevista dal piano;
 - sono stati realizzati (in termini di importi) almeno il 50% degli interventi classificati "urgenti" e il 25% degli interventi classificati "poco urgenti".

Condizioni

1. Le spese di pianificazione delle attività selvicolturali sono ammesse purchè il loro obiettivo sia di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema e la biodiversità forestale o il paesaggio tradizionale.
2. I piani semplificati devono prevedere le operazioni di confinazione.
3. I Piani di assestamento forestale devono essere definitivamente approvati entro 3 anni dalla data di comunicazione del finanziamento pena la decadenza e la restituzione dei fondi maggiorati dei relativi interessi legali.

Entità degli aiuti

Il valore del contributo è pari al 100% della spesa ammessa.

In particolare per ogni singolo progetto l'aiuto massimo è:

Tipologie	Superficie boscata in ettari		Spesa massima/ contributo massimo €
3.A) Revisione PAF	da 100	a 500	15.000,00
3.A) Revisione PAF	da 500,01	a 1.000	30.000,00
3.A) Revisione PAF	da 1.000,01	a 1.500	45.000,00
3.A) Revisione PAF	da 1.500	in poi	60.000,00
3.B) Piani di Assestamento Forestale (PAF) semplificati	da 100	in poi	30.000,00

Enti competenti per istruttoria

Comunità Montane e Province.

4. AIUTI PER I CONSORZI FORESTALI PER LA GESTIONE INTEGRATA DI SUPERFICI AGRO-FORESTALI**Motivazione dell'intervento**

Superare le criticità di gestione dei boschi derivanti dalla elevata frammentazione delle proprietà, nonché alla gestione dei Sistemi Verdi di cui al regime di aiuto N. 380/2008.

Obiettivi della misura

Sviluppare l'associazionismo fra proprietari agro-forestali, sia pubblici che privati allo scopo di consentire una gestione corretta delle attività nelle aree agro-forestali per promuovere le funzioni ambientali, paesistiche, ecosistemiche, fruttive e culturali del bosco.

Localizzazione degli interventi

Gli interventi potranno essere realizzati su tutto il territorio della Lombardia.

Beneficiari

Consorzi forestali.

Tipologie d'interventi

Ai Consorzi riconosciuti è concesso un aiuto di avviamento per i primi cinque anni di attività, a parziale copertura dei costi sostenuti per l'attivazione dei servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale.

Tra le spese ammissibili sono compresi: il canone d'affitto di locali idonei, l'acquisto di attrezzatura per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese amministrative per il personale, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi. Le spese di costituzione ammissibili sono quelle sostenute a partire dai 12 mesi precedenti alla data del riconoscimento da parte della Regione Lombardia.

Limiti e divieti

1. Sono ammessi a finanziamento i Consorzi forestali in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 56, comma 7, della l.r. 31/2008 e dalla d.g.r. 4217/2012 "Direttive sulla costituzione e sulle procedure di riconoscimento dei Consorzi forestali".
2. Ai sensi dell'art. 9 "Aiuti alle organizzazioni di produttori" del Reg.(CE) 1857/2006, in particolare non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno o pagate dopo il settimo anno dal riconoscimento dell'associazione.
3. Esiste l'obbligo per i soci di commercializzare la produzione secondo le regole di conferimento e di immissione sul mercato sta-

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 12 agosto 2014

bilite dall'organizzazione o dall'associazione.

4. Non possono essere concessi aiuti a organizzazioni di produttori come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori

Condizioni

1. I Consorzi forestali devono mantenere i requisiti previsti d.g.r. 20554/2005 e s.m.i. per almeno sette anni dall'ultimo pagamento, pena la restituzione con interessi legali di tutti i fondi ricevuti.
2. I proprietari agro-forestali che aderiscono alle associazioni riconosciute devono rimanerne soci per un minimo di cinque anni.
3. Il Consorzio forestale, che pur mantenendo i requisiti, riduce la sua superficie per il recesso dall'associazione di uno o più dei suoi soci è tenuto alla restituzione dei fondi percepiti in misura proporzionale della riduzione dei terreni.

Entità degli aiuti

L'aiuto è concesso per un periodo massimo di cinque anni; al termine del primo anno dal riconoscimento il contributo sarà pari al 100% dei costi sostenuti e verrà ridotto progressivamente come nella tabella che segue.

L'importo totale degli aiuti che possono essere accordati ad ogni beneficiario non può superare complessivamente i 300.000,00 Euro.

Costi	Percentuale del contributo	Investimento massimo	Contributo massimo
Avviamento e Gestione 1 anno	100%	100.000,00	100.000,00
Gestione 2 anno	80%	100.000,00	80.000,00
Gestione 3 anno	60%	100.000,00	60.000,00
Gestione 4 anno	40%	100.000,00	40.000,00
Gestione 5 anno	20%	100.000,00	20.000,00

Enti competenti per istruttoria

Province.

5. PROMOZIONE DI FORME DI UTILIZZAZIONE BOSCHIVA, PREVISTA DAI PIANI DI ASSESTAMENTO E DI INDIRIZZO FORESTALE DEI BOSCHI
Motivazione dell'intervento

Favorire la gestione del bosco e dei suoi prodotti in situazioni svantaggiate e di scarsa redditività.

Obiettivi della misura

Sostenere lo sviluppo e l'innovazione delle imprese della filiera bosco legno incrementando il reddito ritraibile dall'utilizzazione delle superfici forestali e incentivando l'utilizzo e la cura dei boschi ai fini della produzione di legname di qualità, di legna da ardere e di cippato quale fonte di reddito alternativa.

Localizzazione degli interventi

Gli interventi potranno essere realizzati nei Comuni svantaggiati di montagna⁵ della Lombardia.

Beneficiari

Imprese boschive di cui all'art. 57 della l.r. 31/2008 (attuato con d.g.r. 8396/2008) o con analoghe qualifiche attestate da altre Regioni o altri Stati membri dell'Unione Europea, con sede legale in zone svantaggiate di montagna.

Tipologie d'intervento

Sostegno finanziario agli oneri connessi alle operazioni di abbattimento, allestimento, concentramento, esbosco per tagli boschivi, all'interno di superfici forestali pianificate. Possono essere inoltre comprese le operazioni di progettazione e di direzione lavori.

Limiti e divieti

Non possono beneficiare degli aiuti:

1. Le imprese boschive non iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 57 della l.r. 31/2008 o senza analoghe qualifiche attestate da altre Regioni o altri Stati membri dell'Unione Europea.
2. Le attività relative alla rinnovazione successiva al taglio di utilizzazione.
3. Le utilizzazioni dei boschi in boschi classificati come "ben serviti" e "scarsamente serviti" dai PAF.
4. Il soggetto beneficiario non potrà ricevere un contributo cumulativo in tre anni superiore a quanto previsto dal regime di "De minimis" - Reg. UE n. 1407/2013.
5. Gli interventi in contrasto con le previsioni e le prescrizioni dei piani di assestamento forestale vigenti o scaduti da non oltre 10 anni, nonché gli interventi in contrasto con le previsioni e le prescrizioni dei Piani di indirizzo forestale approvati o con parere espresso da parte della Regione Lombardia.

⁵ Si intendono i Comuni classificati di montagna dall'ISTAT.

Condizioni

1. Nella aree con Piano di assestamento vigente o scaduto da non oltre 10 anni, i tagli di utilizzazione sono finanziabili solo in boschi dove la maggior parte (oltre il 50%) della superficie di tagliata (ad esclusione della linea di esbosco) ricade, per quanto riguarda l'accessibilità, nella classe III (zone non servite).
2. Tutte le operazioni di taglio dei soprassuoli boschivi devono essere accompagnati da una denuncia di taglio bosco, presentata con la modalità informatizzata prevista dall'art. 11 del r.r. 5/2007. Tale denuncia deve essere presentata dopo l'ammissione a finanziamento, e obbligatoriamente prima dell'inizio dei lavori.
3. E' indispensabile che la domanda di taglio sia corredata della necessaria documentazione tecnico-amministrativa prevista dalle disposizioni attuative dei singoli Enti, opportunamente integrata, in caso di accoglimento, dagli elaborati progettuali esecutivi, e risponda a quanto previsto dal r.r. 5/2007. Gli Enti forestali possono chiedere la presentazione di un "progetto di taglio" anche per gli interventi sotto le soglie oltre le quali esso è obbligatorio ai sensi del r.r. 5/2007.
4. Il materiale di scarto conferito di cui è riconosciuto un contributo non potrà essere superiore al 20% della quantità del legname tagliato ammesso al finanziamento (100 mc corrisponde a 20 mc) e in ogni caso non potrà superare il 10% del contributo riconosciuto ad ettaro.
5. Il materiale di scarto non deve essere presente nell'area del cantiere se non in forma residuale in quantità minime.
6. Nel caso di piani di taglio comprendenti più lotti boschivi il contributo complessivo sarà pari alla sommatoria del contributo calcolato per ogni singolo lotto.
7. Nel caso in cui il richiedente sia un gestore del Piano di assestamento forestale deve impegnarsi a rispettare quanto previsto dall'art. 45 del r.r. 5/2007 relativamente all'obbligo di accantonamento degli utili derivanti dalla vendita della ripresa forestale. Gli organismi delegati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi prima della liquidazione del saldo.

Entità degli aiuti.

Gli interventi saranno attuati in regime di "De minimis" (Reg. UE n. 1407/2013).

Il contributo unitario per metro cubo di legname tagliato (massa cormometrica lorda) sarà determinato in base alla accessibilità dei boschi oggetto di intervento secondo quanto stabilito nei "Criteri per la compilazione dei Piani di Assestamento" adottati dalla Regione Lombardia (d.g.r. 53262 del 21 marzo 1990) secondo quanto riportato nella tabella:

Accessibilità	Contributo unitario (€/mc)
Boschi non serviti	16,00

Inoltre sarà possibile ricevere un contributo aggiuntivo di 6 Euro al metro cubo per il recupero del materiale di scarto derivante dalle operazioni di taglio (rami, ramaglia, cimali ecc.) se conferito a soggetto pubblico e privato, sulla base di un contratto di debitamente sottoscritto tra le parti o documento fiscale comprovante l'effettiva vendita di tale quantità di materiale di scarto.

Enti competenti per istruttoria

Comunità Montane.

6. SOSTEGNO ALLE IMPRESE BOSCHIVE**Motivazione dell'intervento**

Migliorare l'economicità dell'utilizzazione del legname proveniente da boschi difficilmente accessibili.

Obiettivi della misura

Sostenere lo sviluppo e l'innovazione delle imprese della filiera bosco legno, migliorando la qualità e l'efficienza della dotazione di macchine e attrezzature destinate alla gestione delle superfici forestali anche per incrementare la qualità dei prodotti forestali.

Localizzazione degli interventi

Gli interventi potranno essere realizzati nei Comuni svantaggiati di montagna della Lombardia.

Beneficiari

Imprese boschive e Consorzi forestali, con sede legale nei Comuni svantaggiati di montagna, iscritti all'Albo delle imprese boschive della Regione Lombardia (d.g.r. 8396/2008).

Tipologie d'intervento

Acquisizione di attrezzature innovative, per ridurre i costi ed aumentare la sicurezza, destinate alla realizzazione delle operazioni di taglio, allestimento, esbosco, nonché le attrezzature destinate a migliorare la qualità dei prodotti ritraibili dal bosco:

- macchine e attrezzature forestali innovative per le fasi di utilizzazione comprese tra l'abbattimento e l'esbosco;
- macchinari per l'utilizzo di legname di scarso valore.

Limiti e divieti

1. Possono beneficiare del contributo solo le imprese boschive lombarde e i Consorzi forestali, attualmente riconosciuti, **iscritti all'Albo delle imprese boschive della Regione Lombardia**.
2. Il soggetto beneficiario che richieda contributi per le utilizzazioni boschive (azione 5) e per questa misura non potrà ricevere un

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 12 agosto 2014

contributo cumulativo in tre anni superiore a quanto previsto dal regime di "De minimis" - Reg. UE n. 1407/2013.

3. Sono esclusi dai finanziamenti:

- i dispositivi di protezione individuale destinati ai singoli operatori forestali;
- materiale di uso corrente come motoseghe;
- attrezzature per la sicurezza del lavoro;
- macchinari e attrezzature forestali non innovative;
- investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o parte degli stessi, con macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente.

Condizioni

Il beneficiario ha l'obbligo di conservare per cinque anni dalla data di comunicazione di ammissione a finanziamento i beni oggetto di finanziamento. In particolare non può alienare le dotazioni acquistate grazie al contributo pubblico ricevuto. Qualora, a seguito di verifica, il beneficiario risulti inadempiente alle condizioni imposte dall'aiuto, nel periodo di impegno, è tenuto alla restituzione del contributo.

Entità degli aiuti

Gli interventi saranno attuati in regime di "De minimis" (Reg. UE n. 1407/2013).

Il contributo concedibile è fino al 60% delle spese ammissibili nei limiti dell'importo massimo concedibile ad una medesima impresa ai sensi della normativa "De minimis".

Enti competenti per istruttoria

Comunità Montane.

7. ACQUISTO DI SUPERFICI FORESTALI DA DESTINARE A SISTEMI VERDI (non attivata)**8. OPERE FORESTALI ED INFRASTRUTTURALI DI INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ****Motivazione dell'intervento**

Si tratta di incentivare la realizzazione di opere nell'interesse della collettività tese a contribuire direttamente a mantenere o ripristinare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, nonché la biodiversità e la sanità dell'ecosistema forestale.

Obiettivi della misura

Consentire la realizzazione di interventi nell'interesse della collettività di cui si fanno carico le associazioni forestali e/o gli enti pubblici o i Comuni, quali i miglioramenti boschivi, le sistemazioni idraulico-forestale, le manutenzioni e costruzioni di strade agro-silvopastorali, la pianificazione, al fine altresì di garantire e promuovere le funzioni ambientali, paesistiche, ecosistemiche, fruttive, culturali dello stesso.

Localizzazione degli interventi

Gli interventi potranno essere realizzati su tutto il territorio regionale ad esclusione della tipologia 8.A.2) "Taglio esotiche a carattere infestante", limitata ai Comuni di collina e di pianura e della tipologia 8.C. "Imboschimenti permanenti in pianura", limitata agli ambiti di pianura e di fondovalle⁶ della Lombardia.

8.A) MIGLIORAMENTO DELLE AREE BOSCHIVE**Beneficiari**

Le persone giuridiche di diritto pubblico e i Consorzi forestali.

Tipologie d'intervento**8.A.1) Miglioramenti forestali (previsti dalla pianificazione forestale)**

- Conversioni, diradamenti, sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale;
- Sfolli, diradamenti;
- Manutenzione in boschi con funzione ricreativa, protettiva o naturalistica (es sistemi verdi, grandi foreste ecc);
- Interventi accessori: è consentito realizzare per una quota massima del 20% dell'importo dei lavori, la realizzazione di interventi accessori relativi a:
 - le piste forestali temporanee di cui all'art. 76 del r.r. 5/2007 ed i sentieri (manutenzioni, ripristino e realizzazioni di brevi tratti);
 - i rinverdimenti localizzati (specie erbacee, arbustive);
 - le piccole opere di ingegneria naturalistica;

⁶ Per quanto riguarda i Comuni comprendenti territori di fondovalle alpino o appenninico, sono finanziabili le aree che abbiano una pendenza media non superiore al 10% identificabile tramite sezione.

realizzazione e posa di segnaletica e le chiudende, da realizzare secondo le linee guida del quaderno delle opere tipo⁷.

8.A.2) Taglio esotiche a carattere infestante (non previsti dalla pianificazione forestale)

Taglio e sradicamento di specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità (di cui all'allegato B del r.r. 5/2007), rendendo necessario il ripristino ecologico e protettivo delle foreste ed eventuale rinnovazione artificiale con specie autoctone.

Limiti e divieti

Non sono ammessi:

1. Gli interventi che possono ridurre la biodiversità, provocare la liscivazione dei nutrienti, avere un impatto negativo sugli ecosistemi idrici naturali o i bacini idrici protetti.
2. Gli interventi compensativi a seguito di "trasformazione del bosco" (art. 4 del d.lgs. 227/2001, art. 43 della l.r. 31/2008 e s.m.i.).
3. Gli interventi in aree che beneficiano del sostegno previsto da altri finanziamenti.
4. Gli interventi di manutenzione ai sistemi verdi prima che siano trascorsi i 5 anni di manutenzione⁸ previsti per i medesimi.
5. I tagli di utilizzazione di qualsiasi tipo.
6. I tagli a finalità produttiva, ossia finalizzati a produrre legno a scopo commerciale.
7. La rinnovazione artificiale a seguito di tagli di utilizzazione o di tagli successivi o diradamenti.
8. L'impianto di alberi o arbusti finalizzati alla chiusura di radure o spazi aperti.
9. L'impianto di specie coltivate a breve e media durata.
10. L'acquisto di legname di qualsiasi genere (è tuttavia ammesso lo scambio di legname fra i vari Consorzi forestali, finalizzato a realizzare opere per la fruizione dei visitatori in bosco, per la didattica ambientale, per le tecniche di ingegneria naturalistica, per nidi artificiali e per altre opere rientranti fra gli "interventi ammissibili"), nonché di bacheche, staccionate, arredo, nidi e altre opere in legno già realizzate.

Condizioni:

1. Gli interventi "8.A.1) Miglioramenti forestali" devono rispettare priorità di intervento previste dai Piani di Assestamento Forestale (PAF) vigenti o scaduti da non più di 10 anni oppure da Piani di Indirizzo Forestale (PIF), approvati dalle Province o che abbiano già ottenuto il parere favorevole della Regione Lombardia, limitatamente agli interventi classificati come "indispensabili" o "utili" in base alla d.g.r. 7728/2008, parte 2, paragrafo 4.9.
2. Le conversioni ad alto fusto dei cedui invecchiati con asportazione di almeno il 35% dei soggetti presenti.
3. Gli sfolli e diradamenti con asportazione di almeno il 25% dei soggetti presenti⁹.
4. I tagli per la sostituzione graduale degli impianti artificiali di conifere fuori areale con asportazione di almeno il 25% dei soggetti presenti.
5. I reimpianti con specie autoctone (rinnovazione artificiale) solo nel caso sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale e a seguito dell'eradicazione delle esotiche a carattere infestante (art. 30, comma 2, del r.r. 5/2007).
6. Le operazioni di taglio dei soprassuoli boschivi devono essere accompagnate da una denuncia di taglio bosco, presentata con la modalità informatizzata prevista dall'art. 11 del r.r. 5/2007. Tale denuncia deve essere presentata dopo l'ammissione a finanziamento, e obbligatoriamente prima dell'inizio dei lavori;
7. È indispensabile che la domanda di taglio sia corredata della necessaria documentazione tecnico-amministrativa prevista dalle disposizioni attuative dei singoli Enti, opportunamente integrata, in caso di accoglimento, dagli elaborati progettuali esecutivi, e risponda a quanto previsto dal r.r. 5/2007. Gli Enti forestali possono chiedere la presentazione di un "progetto di taglio" anche per gli interventi sotto le soglie oltre le quali esso è obbligatorio ai sensi del r.r. 5/2007.
8. Il materiale di scarto (piante di piccolo diametro, cimali, ramaglia ecc.) non conferito come indicato al paragrafo successivo deve essere trattato come previsto all'art. 22 del r.r. 5/2007.
9. Il materiale legnoso tagliato rimarrà a disposizione del beneficiario del contributo.
10. Gli interventi di questa azione devono essere affidati preferibilmente a imprese boschive iscritte all'Albo e alle squadre di operai forestali che svolgono i lavori in amministrazione diretta nell'ambito delle CC.MM., Consorzi forestali, ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste), ecc. ovvero ai soggetti di cui all'art. 20, comma 4, del r.r. 5/2007.
11. Nel caso in cui il richiedente sia un gestore del Piano di assestamento forestale deve impegnarsi a rispettare quanto previsto dall'art. 45 del r.r. 5/2007 relativamente all'obbligo di accantonamento degli utili derivanti dalla vendita della ripresa forestale. Gli organismi delegati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi prima della liquidazione del saldo.

Entità degli aiuti

Il valore dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammessa.

La spesa massima ammissibile è di 100.000,00 Euro per ogni singolo progetto.

Inoltre sarà possibile riconoscere un costo aggiuntivo di 100 Euro per ettaro, per il recupero del materiale di scarto derivante dalle operazioni di taglio (rami, ramaglia, cimali ecc.) se conferito¹⁰ per almeno 10 metri cubi ad ettaro.

⁷ Prodotto dalla Provincia di Como in collaborazione con ERSAF nell'ambito del "Grande Progetto di Montagna" finanziato dalla Regione Lombardia scaricabile dal sito della D.G. Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it).

⁸ Le manutenzioni, comprensive di spese tecniche, riguardano i primi cinque anni dalla fine dei lavori così calcolato: nel caso in cui l'impianto sia stato completato nel primo semestre dell'anno, le manutenzioni partono dal 1° gennaio dell'anno corrente; nel caso in cui l'impianto sia stato completato nel secondo semestre dell'anno, le manutenzioni partono dal 1° gennaio dell'anno successivo.

⁹ Si ricorda che in base al r.r. 5/2007, ad ogni taglio di diradamento è possibile tagliare fino al cinquanta per cento delle piante e al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.

¹⁰ Il conferimento, a soggetto pubblico e privato, deve essere documentato sulla base di un contratto debitamente sottoscritto tra le parti o documento fiscale comprovante l'effettiva vendita.

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 12 agosto 2014

Tipologie	Zonizzazione	Spesa unitaria massima/con- tributo massimo €/ha	Spesa unitaria massima/con- tributo massimo con materiale conferito €/ha
8.A.1) Miglioramenti forestali	Tutto territorio	4.000,00	4.100,00
8.A.2) Taglio esotiche a carat- tere infestante	Territorio di pianura e collina	3.000,00	3.100,00

Enti competenti per istruttoria

Comunità Montane e Province.

8.B) INTERVENTI FORESTALI STRAORDINARI

Beneficiari

Le persone giuridiche di diritto pubblico e i Consorzi forestali.

Tipologie d'intervento

8.B) Interventi forestali straordinari (non previsti dalla pianificazione forestale):

- Taglio di piante danneggiate da avversità biotiche, abiotiche (inquinamento atmosferico, tempeste inondazioni od eventi simili) ed incendi.
- Prevenzione, eradicazione e trattamento di fitopatie e parassitologie attraverso il taglio e l'asportazione delle piante malate o morte, e il reimpianto con specie autoctone limitatamente alle aree di pianura dove non cresce la rinnovazione naturale.
- Interventi accessori: è consentito realizzare per una quota massima del 20% dell'importo dei lavori, la realizzazione di interventi accessori relativi a:
 - le piste di smacchio ed i sentieri (manutenzioni, ripristino e realizzazioni di brevi tratti);
 - i rinverdimenti localizzati (specie erbacee, arbustive);
 - piccole opere di ingegneria naturalistica;
 - realizzazione e posa di segnaletica e le chiudende, da realizzare secondo le linee guida del quaderno delle opere tipo¹¹;
 - lotta agli insetti nocivi utilizzando metodi biologici (trappole a feromoni, raccolta nidi ecc).

Limiti e divieti

Non sono ammessi:

1. Gli interventi che possono ridurre la biodiversità, provocare la liscivazione dei nutrienti, avere un impatto negativo sugli ecosistemi idrici naturali o i bacini idrici protetti.
2. Gli interventi compensativi a seguito di "trasformazione del bosco" (art. 4 del d.lgs. 227/2001, art. 43 della l.r. 31/2008 e s.m.i.).
3. Gli interventi in aree che beneficiano del sostegno previsto da altri finanziamenti.
4. I tagli di utilizzazione di qualsiasi tipo.
5. I tagli a finalità produttiva, ossia finalizzati a produrre legno a scopo commerciale.
6. La rinnovazione artificiale a seguito di tagli di utilizzazione o di tagli successivi o diradamenti.
7. L'impianto di alberi o arbusti finalizzati alla chiusura di radure o spazi aperti.
8. L'impianto di specie coltivate a breve e media durata.
9. L'acquisto di legname di qualsiasi genere (è tuttavia ammesso lo scambio di legname fra i vari Consorzi forestali, finalizzato a realizzare opere per la fruizione dei visitatori in bosco, per la didattica ambientale, per le tecniche di ingegneria naturalistica, per nidi artificiali e per altre opere rientranti fra gli "interventi ammissibili"), nonché di bacheche, staccionate, arredo, nidi e altre opere in legno già realizzate.

Condizioni

1. I reimpianti con specie autoctone (rinnovazione artificiale) solo nel caso sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale e a seguito dell'eradicazione delle esotiche a carattere infestante (art. 30, comma 2, del r.r. 5/2007).
2. Le operazioni di taglio dei soprassuoli boschivi devono essere accompagnati da una denuncia di taglio bosco, presentata con la modalità informatizzata prevista dall'art. 11 del r.r. 5/2007; tale denuncia deve essere presentata anche dopo l'ammissione a finanziamento, e obbligatoriamente prima dell'inizio dei lavori.
3. E' indispensabile che la domanda di taglio sia corredata della necessaria documentazione tecnico-amministrativa prevista dalle disposizioni attuative dei singoli Enti, opportunamente integrata, in caso di accoglimento, dagli elaborati progettuali esecutivi, e risponda a quanto previsto dal r.r. 5/2007. Gli Enti forestali possono chiedere la presentazione di un "progetto di taglio" anche per gli interventi sotto le soglie oltre le quali esso è obbligatorio ai sensi del r.r. 5/2007.
4. Il materiale di scarto (piante di piccolo diametro, cimali, ramaglia ecc.) non conferito come indicato al paragrafo successivo

¹¹ Prodotto dalla Provincia di Como in collaborazione con ERSAF nell'ambito del "Grande Progetto di Montagna" finanziato dalla Regione Lombardia scaricabile dal sito della D.G. Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it)

deve essere trattato come previsto all'art. 22 del r.r. 5/2007.

5. Il materiale legnoso tagliato rimarrà a disposizione del beneficiario del contributo.
6. Il materiale di tagliato in pezzatura commerciabile e di scarto (piante di piccolo diametro, cimali, ramaglia ecc.) non deve essere presente nell'area del cantiere se non in forma residuale e deve essere accatastato al bordo della strada più vicina.
7. Gli interventi di questa azione devono essere affidati preferibilmente a imprese boschive iscritte all'Albo e alle squadre di operai forestali che svolgono i lavori in amministrazione diretta nell'ambito delle CC.MM., Consorzi forestali, ERSAF ecc.. ovvero ai soggetti di cui all'art. 20, comma 4, del r.r. 5/2007.
8. Nel caso in cui il richiedente sia un gestore del Piano di assestamento forestale deve impegnarsi a rispettare quanto previsto dall'art 45 del r.r. 5/2007 relativamente all'obbligo di accantonamento degli utili derivanti dalla vendita della ripresa forestale. Gli organismi delegati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi prima della liquidazione del saldo.

Entità degli aiuti

Il valore dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammessa.

L'investimento minimo ammissibile è di 4.500,00 Euro, quello massimo ammissibile è di 100.000,00 Euro per ogni singolo progetto.

Inoltre sarà possibile riconoscere un costo aggiuntivo di 100 Euro per ettaro, per il recupero del materiale di scarto derivante dalle operazioni di taglio (rami, ramaglia, cimali ecc.) se conferito¹² per almeno 10 metri cubi ad ettaro.

Tipologie	Zonizzazione	Spesa unitaria massima/contributo massimo €/ha	Spesa unitaria massima/contributo massimo con materiale conferito €/ha
8.B) Interventi forestali straordinari	Tutto territorio	4.500,00	4.600,00

Enti competenti per istruttoria

Comunità Montane e Province.

8.C) IMBOSCHIMENTI PERMANENTI IN PIANURA

Beneficiari

Le persone giuridiche di diritto pubblico e i Consorzi forestali.

Tipologie d'intervento

8.C.1) Creazione di boschi permanenti su terreni non agricoli

La tipologia prevede la creazione di boschi permanenti a scopo ambientale paesaggistico o protettivo su terreni non agricoli in pianura o fondovalle per l'aumento della biodiversità, con durata di impegno di 15 anni ma con vincolo forestale permanente.

8.C.2) Imboschimenti per promuovere la biodiversità

La tipologia prevede la possibilità di mettere a dimora specie forestali autoctone in boschi con basso livello di biodiversità o comunque in boschi dove tali specie autoctone sono scomparse. Si tratta di "rinnovazione artificiale" (ossia mediante semina o piantagione in aree boscate già esistenti, con obiettivi di incremento della biodiversità). Tali interventi non fanno perciò accrescere la superficie forestale: in altre parole non prevedono la creazione di nuovi boschi (cambi di destinazione d'uso da terreno non boscato a bosco).

Sono ammissibili le spese riferite ai seguenti lavori:

- lavorazioni del terreno, tracciamento filari, apertura buche, l'estirpazione delle ceppaie;
- concimazione di fondo;
- pacciamatura, tutori, utilizzo di apparati di difesa per le piante;
- realizzazione e posa di segnaletica, cartellonistica, bacheche e chiudende, da realizzare secondo le linee guida del quaderno delle opere tipo¹³;
- impianti di irrigazione temporanei, ecc.;
- l'acquisto del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da certificazione d'origine e fitosanitaria;
- per la sola misura 8.C.1) le manutenzioni quinquennali per la sostituzione delle fallanze e le irrigazioni di soccorso e tutte le altre operazioni agro-forestali necessarie a mantenere il soprassuolo arboreo arbustivo in buone condizioni vegetative;
- per la sola tipologia 8.C.2) sono consentiti interventi di miglioria forestale consistenti nell'eliminazione degli individui malati e malformati.

Limiti e divieti

Non possono essere finanziati:

1. Aiuti a favore delle industrie collegate alla silvicoltura o a favore dell'estrazione del legno a scopo commerciale, del trasporto del legname o della trasformazione del legno o di altre risorse forestali in determinati prodotti o a fini di produzione energetica.

¹² Il conferimento, a soggetto pubblico e privato, deve essere documentato sulla base di un contratto debitamente sottoscritto tra le parti o documento fiscale comprovante l'effettiva vendita.

¹³ Prodotto dalla Provincia di Como in collaborazione con ERSAF nell'ambito del "Grande Progetto di Montagna" finanziato dalla Regione Lombardia.

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 12 agosto 2014

2. Gli interventi che prevedano imboschimenti con specie coltivate a breve durata o con specie pregiate al fine di realizzare impianti di arboricoltura da legno.
3. Gli interventi che prevedano l'impiego di specie non autoctone, di specie esotiche invasive di cui alla l.r. 10/2008¹⁴ e di specie autoctone di provenienza non certificata.
4. L'impiego di specie vietate per motivi fitosanitari dal Servizio Fitosanitario regionale o delle competenti autorità fitosanitarie europee o nazionali.
5. Gli interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei Piani di indirizzo forestale o dei Piani di assestamento forestale approvati (art. 47 del l.r. 31/2008).
6. Gli interventi con un parere contrario espresso dall'Ente gestore del sito "Natura 2000", parere che ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell'intervento sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000" (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale).
7. Gli interventi con un parere contrario espresso dall'Ente gestore del parco o della riserva naturale, parere che ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell'intervento sull'area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare.
8. I rimboschimenti (rinnovazione artificiale secondo il r.r. 5/2007) sono vietati per cinque anni in zone incendiate ovvero in presenza di parere contrario espresso dall'Ente competente ai sensi della legge 353/2000 e non sono consentiti interventi su soprassuoli interessati da incendi dove la rinnovazione naturale si è affermata sostituendo la vegetazione bruciata.
9. Gli interventi che possono comportare la riduzione della biodiversità, la lisciviazione dei nutrienti o possono dare origine a problematiche a carico degli ecosistemi idrici naturali o di bacini idrici protetti.
10. Gli interventi già oggetto di altri finanziamenti pubblici previsti da normative regionali, nazionali o comunitarie (per es. misure analoghe del PSR).
11. Gli interventi previsti da prescrizioni di natura urbanistica, o ambientali (cave, discariche, ecc.) o da impegni derivanti da lottizzazioni.
12. Gli interventi compensativi a seguito di "trasformazione del bosco" (art. 4 del d.lgs. 227/2001, art. 43 della l.r. 31/2008).

Condizioni

1. Per la sola tipologia 8.C.1) gli interventi devono prevedere una copertura arborea/arbustiva pari ad almeno il 70% dell'area interessata, con le caratteristiche previste dal r.r. 5/2007, artt. 49 e seguenti.
2. Per la sola tipologia 8.C.1) gli interventi devono essere realizzati su "superfici non agricole". Si considerano "superfici non agricole" i terreni agricoli incolti di qualsiasi tipo (ovvero già coltivati a memoria d'uomo ma non stabilmente coltivati nell'annata agricola di presentazione della domanda o in quella precedente) tranne pioppeti e arborei da legno e gli altri terreni non agricoli, esclusivamente se coperti da cespuglieti e altre formazioni costituite da specie esotiche. Sono esclusi i terreni temporaneamente a riposo e che rientrano nell'avvicendamento. Non sono ammissibili le aree già classificate bosco, come le aree acquitrinose e quelle con rocce affioranti.
3. Per la sola tipologia 8.C.2) gli interventi devono ricadere in aree boscate già esistenti, con l'obiettivo di incrementare la biodiversità. Tali "imboschimenti" con densità minima di n. 250 piante/ha non fanno perciò accrescere la superficie forestale: in altre parole non prevedono la creazione di nuovi boschi (cambi di destinazione d'uso da terreno non boscato a bosco).
4. Il richiedente deve essere proprietario o possessore dei terreni oggetto di domanda e in ogni caso deve avere e dimostrare piena¹⁵ disponibilità dei terreni e la loro immediata cantierabilità¹⁶.
5. Il richiedente che riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti dei nuovi boschi realizzati per il periodo di impegno di 15 anni, a partire dalla fine dei lavori di manutenzione quinquennale.
6. Il richiedente è tenuto al mantenimento e ripristino dell'intervento a proprie spese nel caso di danni derivati da eventi imputabili a negligenza ed incuria da parte del richiedente stesso.
7. Gli impianti realizzati in zone golenali nelle fasce A e B del PAI, in caso di distruzione a seguito di esondazione, non possono beneficiare di eventuali risarcimenti di danni per calamità naturali. Inoltre, le esondazioni e le erosioni spondali nella fascia A non possono costituire "causa di forza maggiore".
8. Gli interventi devono prevedere opere di difesa dai danni provocabili dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita. Pertanto non possono essere concessi indennizzi per tali danni¹⁷.
9. Per la sola misura 8.C.1) la superficie massima finanziabile per ogni progetto non deve essere superiore a 5 ha, le aree oggetto di intervento devono essere incluse nella pianificazione forestale o nelle reti ecologiche regionali.
10. Per la sola misura 8.C.1) la superficie minima finanziabile per ogni progetto deve essere non inferiore a 5.000 mq, le aree non accorpate né collegate devono avere una superficie non inferiore a 2000 mq con almeno 25 m di lato su cui costituire esclusivamente un bosco fermo restando le altre condizioni di ammissibilità.
11. Alla fine dei lavori di realizzazione dell'intervento e del 5° anno di manutenzione potranno essere accettate fallanze per morie fino al 10%.
12. Le specie utilizzabili nella realizzazione degli impianti di specie arboree ed arbustive sono quelle previste nell'allegato C del r.r. 5/2007.
13. I rimboschimenti in zone incendiate devono essere autorizzati ai sensi della legge 353/2000¹⁸ dalla Regione - Direzione Generale Agricoltura che potrà avvalersi di ERSAF.
14. I Consorzi forestali devono risultare in possesso del riconoscimento regionale, ai sensi dell'art. 56, comma 7, della l.r. 31/2008.
15. Gli interventi devono rispettare le prescrizioni di cui al Titolo III, Capo III "Rimboschimenti ed imboschimenti" del r.r. 5/2007, all'art. 23 comma 3 e all'art. 48, comma 1, lettera j dello stesso regolamento.

¹⁴ Allegato E della d.g.r. 7736/2008.

¹⁵ L'area deve risultare libera da ogni vincolo specifico che ne pregiudica la piena disponibilità.

¹⁶ La cantierabilità è l'immediata possibilità di iniziare i lavori da parte del soggetto beneficiario del contributo successivamente all'approvazione del progetto esecutivo ed all'acquisizione tutte le autorizzazioni di competenza.

¹⁷ Vedi art. 47, comma 3, della l.r. 26/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e la disciplina dell'attività venatoria" e s.m.i.

¹⁸ La legge 353/2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" prevede all'art. 10 "...Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici..."

Entità degli aiuti

Il valore dell'aiuto è riportato nella tabella che segue.

L'investimento minimo ammissibile è di 10.000,00 Euro, quello massimo ammissibile è di 100.000,00 Euro.

Il contributo comprende i costi di impianto e le manutenzioni quinquennali necessarie all'affermazione dell'impianto.

Tipologie	Beneficiario	Contributo %	Spesa unitaria massima €/ha
8.C.1) Creazione di boschi permanenti in pianura o fondovalle	Consorzio forestale su terreno non agricolo	70	11.500,00
8.C.1) Creazione di boschi permanenti in pianura o fondovalle	Consorzio forestale su terreno non agricolo per i soli siti Natura 2000	80	11.500,00
8.C.1) Creazione di boschi permanenti in pianura o fondovalle	Pubblico su terreno non agricolo	90	11.500,00
8.C.2) Imboschimenti per promuovere la biodiversità	Pubblico e Consorzio forestale	100	4.000,00

Enti competenti per istruttoria

Province.

8.D) SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALI**Beneficiari**

Le persone giuridiche di diritto pubblico (tra cui anche le Comunità Montane ed ERSAF) ed i Consorzi forestali.

Tipologie d'intervento

Sistemazione idraulico-forestali: interventi di riassetto idrogeologico, interventi di regimazione idraulica e di consolidamento di versanti in frana e manutenzioni in aree boscate e sul reticolo idrografico minore (ai sensi della d.g.r. 4287/2012), finalizzate al mantenimento ed al miglioramento del suolo forestale.

Limiti e divieti

Non sono ammessi:

1. le opere che ricadono all'interno dei centri abitati;
2. le opere che ricadono al di fuori del reticolo idrografico minore, fatto salvo il consolidamento di versanti in frana;
3. gli interventi che beneficiano del sostegno previsto da altri finanziamenti;
4. gli interventi compensativi a seguito di "trasformazione del bosco" (art. 4 del d.lgs. 227/2001, art. 43 della l.r. 31/2008).

Condizioni

La realizzazione dei lavori di SIF potrà essere effettuata anche con opere di ingegneria naturalistica come previsto dal Manuale delle Opere di Ingegneria Naturalistica della Regione Lombardia.

Entità degli aiuti

Il valore dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammessa.

L'investimento minimo ammissibile è di 10.000,00 Euro, l'importo massimo ammissibile è sotto riportato per ogni ambito territoriale.

Tipologie	Zonizzazione	Spesa massima €
8.D) Sistemazione idraulico-forestali	Aree montagna	100.000,00
	Aree di collina e di pianura	50.000,00

Enti competenti per istruttoria

Comunità Montane e Province.

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 12 agosto 2014

8.E) MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ADEGUAMENTI DI STRADE AGRO-SILVOPASTORALI E COSTRUZIONE NUOVE DI STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI

Beneficiari

Le persone giuridiche di diritto pubblico ed i Consorzi forestali (solo in qualità di soggetti gestori come indicato nel regolamento di transito delle strade agro-silvo-pastorali).

Tipologia

8.E.1) Manutenzione straordinaria agro-silvo-pastorali

8.E.2) Costruzione nuove di strade agro-silvo-pastorali

Infrastrutture strettamente funzionali alle attività agro-forestali in cui si privilegiano la realizzazione di opere a basso impatto ambientale limitando al minimo le opere d'arte tradizionali. L'adeguamento o la costruzione delle strade deve perseguire obiettivi di polifunzionalità come, ad esempio, realizzare adeguate aree di sosta e per agevolare le operazioni selvi-colturali.

Limiti e divieti

Non sono ammessi:

1. Gli interventi che beneficiano del sostegno previsto da altri finanziamenti.
2. La realizzazione di nuove infrastrutture e la manutenzione a carico di infrastrutture esistenti se le stesse non sono previste nei Piani della viabilità agro-silvo-pastorale redatti in conformità a quanto previsto dalla d.g.r. 7/14016 del 08 agosto 2003, adottati dall'Ente competente e recepiti dalla D.G. Agricoltura.
3. la manutenzione a carico di infrastrutture esistenti se le stesse non sono chiuse al transito con apposita segnaletica.
4. La manutenzione e nuove strade di collegamento a centri abitati e a frazioni dello stesso Comune.
5. L'ordinaria manutenzione alla viabilità agro-silvo-pastorale come indicata ai sensi dell'art. 71, comma 2, del r.r. 5/2007.
6. La realizzazione di interventi compensativi a seguito di "trasformazione del bosco" (art. 4 del d.lgs. 227/2001, art. 43 della l.r. 31/2008).
7. La realizzazione di infrastrutture forestali temporanee e sentieri (art. 76 del r.r. 5/2007).
8. Una quota massima del 20% dell'importo dei lavori, per favorire il rispetto del divieto di transito sulle strade agro-silvo-pastorali, può essere destinata a realizzare interventi accessori: parcheggi, piazzole, cartellonistica, barriere (sbarra), arredo e dotazioni in materiale ligneo.
9. La richiesta di manutenzione straordinaria di una strada agro-silvo-pastorale è consentita solo per le infrastrutture è al servizio di attività agro-silvo-pastorale; questa deve essere attestata tramite la presentazione di una documentazione idonea che dimostri lo svolgimento di attività agricole o forestali (ad es. contratti di vendita di lotti boschivi, lavori miglioramento forestale, denunce di taglio di aree servite, presenza di alpeggi o di aziende agricole attive a SIARL, ecc.).

Condizioni

1. Le caratteristiche tecniche della viabilità agro-silvo-pastorale sono definite dalla "Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale" adottata dalla Regione Lombardia (d.g.r. 7/14016 del 08 agosto 2003) e dal Manuale tecnico "Linee guida per la progettazione della viabilità agro-silvo-pastorale in Lombardia".
2. L'impermeabilizzazioni o asfaltatura della sede stradale ad eccezione di brevi tratti (massimo 100 m) realizzati per motivi di natura tecnica connessi alla pendenza longitudinale della strada o alla stabilità del versante.
3. La realizzazione dei lavori di consolidamento delle scarpate e di regimazione delle acque superficiali deve essere effettuata preferibilmente con opere di ingegneria naturalistica come previsto dal Manuale delle Opere di Ingegneria Naturalistica della Regione Lombardia.
4. Le opere accessorie di arredo e di dotazioni devono essere realizzate in materiale ligneo secondo il "Quaderno delle opere tipo"¹⁹ utilizzando esclusivamente legname non trattato.
5. Le strade agro-silvo-pastorali finanziate devono mantenere la loro finalità e rimanere incluse nel Piano della viabilità agro-silvo-pastorale per cinque anni pena la restituzione dei contributi percepiti.
6. Le strade agro-silvo-pastorali di nuova realizzazione finanziate devono essere chiuse al transito mediante idonea cartellonistica.

Entità degli aiuti

Il valore dell'aiuto è pari al 80% della spesa ammessa.

Tipologie	Spesa massima €
8.E.1) Manutenzioni straordinarie di strade	50.000,00
8.E.2) Costruzione nuove strade	150.000,00

Enti competenti per istruttoria

Comunità Montane e Province.

¹⁹ Prodotto dalla Provincia di Como in collaborazione con ERSAF nell'ambito del "Grande Progetto di Montagna" finanziato dalla Regione Lombardia scaricabile dal sito della D.G. Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it).

8.F) PIANIFICAZIONE FORESTALE**Beneficiari**

Le persone giuridiche di diritto pubblico ed i Consorzi forestali.

Tipologia

8.F.1) Revisione Piani di Assestamento Forestale (PAF)

8.F.2) Piani di Assestamento Forestale (PAF) semplificati

8.F.3) Revisione Piani di Indirizzo Forestale²⁰ (PIF)

8.F.4) Piani di Indirizzo Forestale (PIF)

8.F.5) Aggiornamento Piani della viabilità agro-silvo-pastorale

Entità degli aiuti

Il valore dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammessa.

Tipologie	Superficie boscata in ettari		Spesa massima €
8.F.1) Revisione PAF	da 100	a 500	15.000,00
8.F.1) Revisione PAF	da 500,01	a 1.000	30.000,00
8.F.1) Revisione PAF	da 1000,01	a 1.500	45.000,00
8.F.1) Revisione PAF	da 1.500	in poi	60.000,00
8.F.2) Piani di Assestamento Forestale (PAF) semplificati			30.000,00
8.F.3) Revisione Piani di Indirizzo Forestale (PIF)			30.000,00
8.F.4) Piani di Indirizzo Forestale (PIF)			100.000,00
8.F.5) Revisione Piani della viabilità agro-silvo-pastorale			15.000,00

Limiti e divieti

1. La pianificazione forestale non potrà essere finanziata per superfici complessive inferiori a 100 ha di boschi.
2. Per i boschi che svolgono prevalentemente funzioni diverse da quella produttiva possono essere redatti solo Piani di assestamento forestale in versione semplificata ai sensi dell'art. 47 della l.r. 31/2008 e della d.g.r. 901/2013.
3. In caso di revisione, sono finanziabili solo i Piani di assestamento in cui, nell'ultimo periodo di validità:
 - è stata utilizzata almeno il 50% della ripresa prevista dal piano;
 - sono stati realizzati (in termini di importi) almeno il 50% degli interventi classificati "urgenti" e il 25% degli interventi classificati "poco urgenti".

Condizioni

1. Le spese di pianificazione delle attività selvicolturali sono ammesse purchè il loro obiettivo sia di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema e la biodiversità forestale o il paesaggio tradizionale.
2. I piani devono prevedere le operazioni di confinazione.
3. I Piani di indirizzo forestale devono essere predisposti secondo i criteri approvati con d.g.r. 7728/2008 "Modalità e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di Indirizzo forestale".
4. I Piani di assestamento Forestale devono essere definitivamente approvati entro 3 anni dalla data di comunicazione del finanziamento pena la decadenza e la restituzione dei fondi.
5. I Piani di indirizzo forestale devono essere definitivamente approvati entro 4 anni dalla data di comunicazione del finanziamento pena la decadenza e la restituzione dei fondi.

Enti competenti per istruttoria

Comunità Montane e Province.

²⁰ E' possibile finanziare con un importo ridotto l'aggiornamento dei PIF comprese delle procedure di VAS dovuti all'accorpamento delle CC.MM. o alla necessita di adeguare i PIF alle nuove normative.

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 12 agosto 2014

Tabella di sintesi delle azioni

Le azioni 2 e 7 (di competenza della D.G. Agricoltura) non vengono attivate nel 2014

Tipologie	Zonizzazione	Beneficiari	Competenze			Attivata 2014
			CC.MM.	Province	Regione	
1.A) Miglioramenti forestali	Tutto territorio	Privati conduttori	si	si	–	SI
1.B) Interventi forestali straordinari	Tutto territorio		si	si	–	SI
1.C) Taglio esotiche a carattere infestante	Pianura e collina		si	si	–	SI
2. Formazione e divulgazione	–	–	–	–	–	NO
3. Pianificazione forestale	Tutto territorio	Privati conduttori	si	si	–	SI
4. Aiuti per i Consorzi forestali	Tutto territorio	Consorzi forestali riconosciuti	–	si	–	SI
5. Promozione di forme di utilizzazione boschiva, prevista dai Piani di assestamento e di indirizzo forestale dei boschi	Comuni svantaggiati di montagna	Imprese boschive	si	–	–	SI
6. Sostegno alle imprese boschive	Comuni svantaggiati di montagna	Imprese boschive	si	–	–	SI
7. Acquisto di superfici forestali da destinare a sistemi verdi	–	–	–	–	–	NO
8.A.1) Miglioramenti forestali	Tutto territorio	Persone giuridiche di diritto pubblico e Consorzi forestali	si	si	–	SI
8.A.2) Taglio esotiche a carattere infestante	Pianura e collina	Persone giuridiche di diritto pubblico e Consorzi forestali	si	si	–	SI
8.B) Interventi forestali straordinari	Tutto territorio	Persone giuridiche di diritto pubblico e Consorzi forestali	si	si	–	SI
8.C.1) Creazione di boschi permanenti su terreni non agricoli	Terreni non agricoli in pianura o fondovalle	Persone giuridiche di diritto pubblico e Consorzi forestali	–	si	–	SI
8.C.2) Imboschimenti per promuovere la biodiversità	Pianura o fondovalle	Persone giuridiche di diritto pubblico e Consorzi forestali	–	si	–	SI
8.D) Sistemazione idraulico-forestali	Tutto territorio	Persone giuridiche di diritto pubblico e Consorzi forestali	si	si	–	SI
8.E.1) Manutenzione straordinaria agro-silvo-pastorali	Tutto territorio	Persone giuridiche di diritto pubblico e Consorzi forestali	si	si	–	SI
8.E.2) Costruzione nuove di strade agro-silvo-pastorali	Tutto territorio	Persone giuridiche di diritto pubblico e Consorzi forestali	si	si	–	SI
8.F) Pianificazione forestale	Tutto territorio	Persone giuridiche di diritto pubblico e Consorzi forestali	si	si	–	SI

PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LA GESTIONE DELLE AZIONI**Disposizioni in merito agli obblighi derivanti dalla normativa sugli Aiuti di Stato**

Le disposizioni di cui al presente documento sono attuate nel rispetto:

- della decisione della Commissione Europea C(2009)/10614 del 21 dicembre 2009 di cui all'Aiuto di Stato N 475/2009 per le azioni 1 (interventi selvicolturali finalizzati al mantenimento, miglioramento e ripristino delle superfici boscate), 2 (formazione e divulgazione), 3 (pianificazione forestale), 4 (aiuti per i Consorzi forestali), 7 (acquisto di superfici forestali), 8 (opere forestali e infrastrutturali di interesse collettivo);
- delle disposizioni del Reg. UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "De minimis", per le azioni 5 (promozione di forme di utilizzazione boschiva) e 6 (sostegno alle imprese boschive).

Pertanto al fine di ottemperare alle regole imposte dalla CE si riportano di seguito obblighi e doveri che sia gli uffici istruttori degli Enti forestali che i beneficiari sono tenuti a rispettare.

Obblighi derivanti dal rispetto della decisione della Commissione Europea C(2009)/ 10614 del 21 dicembre 2009 di cui all'Aiuto di Stato N 475/2009

Le agevolazioni erogate al fine di perseguire le azioni 1 (interventi selvicolturali finalizzati al mantenimento, miglioramento e ripristino delle superfici boscate), 2 (formazione e divulgazione), 3 (pianificazione forestale), 4 (aiuti per i Consorzi forestali), 7 (acquisto di superfici forestali), 8 (opere forestali e infrastrutturali di interesse collettivo) sono soggette all'obbligo di rendicontazione annuale alla CE, in ottemperanza all'art. 21 del Reg. CE n. 659/1999.

A tal fine gli uffici istruttori degli Enti forestali devono fornire alla Regione Lombardia tutte le informazioni utili a rispondere ad un eventuale controllo degli uffici CE e inserire nel sistema "SISCO - Aiuti di Stato" i dati sulle agevolazioni concesse alle imprese beneficiarie.

Gli atti istruttori relativi alle procedure di cui sopra dovranno essere conservati per almeno 10 anni.

Obblighi per l'attuazione delle misure in regime "De minimis"

Il Reg. UE n. 1407/2013 stabilisce che l'importo totale massimo degli aiuti "De minimis" ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, la somma di 200.000 €; ciò significa che per stabilire se un'impresa possa ottenere una agevolazione in regime "De minimis" e l'ammontare della stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all'estero, ecc.) in regime "De minimis", nell'arco di tre esercizi finanziari (cioè l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti).

L'impresa che richiede un aiuto in "De minimis" dovrà, quindi, dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime. Spetta all'ufficio istruttore verificare la disponibilità residua sul massimale individuale dell'impresa. Nel caso un'agevolazione concessa in "De minimis" superi il massimale individuale in quel momento a disposizione dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà beneficiare delle disposizioni "De minimis" nemmeno per la parte che non eccede tale tetto.

Se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti "De minimis", a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente. In ogni caso l'importo totale degli aiuti "De minimis" ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Dal computo dei 200.000 € vanno esclusi gli aiuti che un'impresa può avere ottenuto o che potrà ottenere in base ad un regime di Aiuto di Stato autorizzato dalla CE o esentato ai sensi di uno specifico regolamento di esenzione. Tuttavia, il cumulo sulle stesse spese ammissibili di un'agevolazione "De minimis" con altri Aiuti di Stato, esentati o autorizzati, è consentito solo se non si superano le intensità di aiuto previste per quell'intervento dalle regole europee.

Il potenziale beneficiario che aderisce ad un bando presenta la domanda di accesso al finanziamento nel periodo di ammissibilità dello stesso dopo aver sottoscritto un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara quali altre agevolazioni ha ottenuto in tutti i regimi "De minimis", al fine della verifica del massimale e di un eventuale cumulo con altre agevolazioni pubbliche.

I dati dichiarati dovranno essere:

- sottoposti a controllo anche prima dell'erogazione del contributo, al fine della verifica delle condizioni del potenziale beneficiario rispetto al massimale "De minimis";
- inseriti nel sistema "SISCO - Aiuti di Stato" della Regione Lombardia.

Condizioni generali per le Comunità Montane e le Province (Enti forestali)

Di seguito si riportano le condizioni di tipo generale che devono rispettare le Comunità Montane (CC.MM.) e le Province, in qualità di Enti forestali cui sono state assegnate le funzioni relative alla gestione dei fondi in materia forestale (art. 34 della l.r. 31/2008).

1. Gli Enti forestali, sulla base delle disposizioni regionali, provvedono a emanare il proprio bando, definendo le azioni finanziabili e i criteri per la selezione delle domande.
2. Le azioni 2 e 7 vengono mantenute in capo alla competenza diretta della D.G. Agricoltura, che le attiverà solo in caso di necessità; per la campagna 2014 non ne è prevista l'attivazione.
3. Le CC.MM. devono aprire e dare priorità di finanziamento alle azioni "5. Promozione di forme di utilizzazione boschiva, prevista dai Piani di assestamento e di indirizzo forestale dei boschi" e "6. Sostegno alle imprese boschive".
4. Le Province che hanno Consorzi forestali in corso di avviamento o entro il 5° anno di gestione devono aprire e dare priorità di finanziamento dell'azione "4. Aiuti per i Consorzi forestali e altre forme associative per la gestione integrata di superfici agro-forestali dei Sistemi Verdi".

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 12 agosto 2014

5. Gli Enti forestali devono adottare i propri provvedimenti di approvazione delle graduatorie entro il 31 dicembre 2014.
6. Il bando e la graduatoria devono essere trasmessi alla Struttura Sviluppo e gestione forestale della D.G. Agricoltura entro il 31 gennaio 2015.
7. Gli Enti forestali devono fornire alla Struttura Sviluppo e gestione forestale della D.G. Agricoltura tutti i dati di monitoraggio fisico e di realizzazione entro il 31 gennaio di ogni anno.
8. Gli Enti forestali devono rendicontare entro il 31 gennaio 2018 alla Struttura Sviluppo e gestione forestale della D.G. Agricoltura le spese liquidate (entro il 31 dicembre 2017) ai beneficiari del presente bando. Dopo tale data le somme non rendicontate devono essere restituite alla Regione Lombardia.

1 Definizione delle priorità e disposizioni attuative (bandi) degli Enti

Le CC.MM. e le Province hanno la facoltà di procedere all'apertura di un bando o in alternativa procedere alla definizione degli interventi da realizzare previa predisposizione di un Piano di sviluppo integrato d'area o di filiera (Piano Operativo, P.O.).

Questa seconda opzione prevede la possibilità di concertare, a livello locale con procedure ad evidenza pubblica (convenzione o manifestazione d'interesse da parte del beneficiario), un elenco di interventi da realizzare definiti per priorità sulla base di una logica di sviluppo integrato, in un ambito territoriale definito dall'Ente o della filiera bosco-legno.

Gli Enti forestali, entro il 31 gennaio 2015, inviano alla Struttura Sviluppo e gestione forestale della D.G. Agricoltura un proprio provvedimento contenente:

1. Le azioni che intendono aprire fra quelle attivabili nel 2014.
2. I criteri di formazione delle graduatorie, i relativi punteggi e le priorità.
In assenza del P.O., l'attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione di ciascuna domanda all'interno della graduatoria. Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere formulati su base oggettiva verificabile e posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda. Per tutte le tipologie di azione deve essere stabilito il medesimo il punteggio massimo raggiungibile. I punteggi di priorità sono assegnati dalle CC.MM. e dalle Province tenendo in considerazione, fra l'altro, la necessità di definire una graduatoria unica di tutte le domande ammissibili.
3. L'importo da destinare al finanziamento di eventuali progetti redatti dall'Ente stesso, per i quali viene richiesto il contributo.
4. L'importo delle eventuali risorse finanziarie aggiuntive proprie con cui intendono integrare il regime degli aiuti nei limiti stabiliti dalla notifica. Le risorse vanno destinate all'integrazione dei fondi trasferiti dalla Regione Lombardia, ma non possono essere impiegate per cofinanziare gli interventi, per i quali non può essere in alcun modo variata la percentuale di aiuto erogabile. In particolare potranno utilizzare le risorse derivanti da:
 - compensazioni ai sensi dei "Criteri per la trasformazione del bosco e relativi interventi compensativi" - d.g.r. 675/05 e sue successive modifiche e dell'art. 18, comma 2, del r.r. 5/2007;
 - sanzioni in materia forestale;
 - utilizzazioni boschive o altre risorse proprie;
 - fondi derivanti dalla maggiorazione percentuale del contributo di costruzione relativo a nuovi interventi costruttivi che sottraggono superfici agricole imposta dall'art. 43, comma 2bis, della l.r. 12/2005, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. uu), della l.r. 4/2008.

Sono escluse le economie accertate sui precedenti riparti regionali che hanno finanziato le misure forestali.

Il provvedimento (bando) deve essere reso pubblico a tutti i soggetti interessati nei modi previsti dalla normativa vigente, nonché affisso all'Albo pretorio di tutti i Comuni interessati per almeno 15 giorni.

2 Presentazione delle domande

2.1 Chi può presentare domanda

Le diverse tipologie di richiedenti gli aiuti sono specificate, sotto la voce "beneficiari", per ciascuna delle azioni precedentemente descritte.

I richiedenti con sede legale/domicilio fiscale in Comuni classificati montani e non inclusi nell'ambito territoriale di una C.M., devono presentare domanda alla C.M. la cui sede è più vicina, percorrendo la viabilità ordinaria. Nel caso in cui l'intervento interessi il territorio di due o più Enti, competente è l'Ente sul cui territorio ricadono la maggior parte delle opere.

Le CC.MM. possono presentare richieste di finanziamento soltanto per gli interventi di loro competenza previsti dall'azione "8) Opere forestali ed infrastrutturali di interesse della collettività". In tal caso gli uffici delle Province territorialmente competenti effettuano l'istruttoria delle domande, dei progetti e l'accertamento finale di avvenuta esecuzione dei lavori.

I soggetti che intendono presentare domanda di contributo, devono preventivamente aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale²¹ presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti dalla Regione Lombardia (l'elenco delle sedi regionali dei CAA autorizzati è disponibile sul sito www.agricoltura.regione.lombardia.it - sezione SIARL), oppure può essere costituito/aggiornato presso le CC.MM., purché non siano dichiarate particelle condotte.

Una volta che il fascicolo aziendale è regolarmente costituito o aggiornato, il richiedente può procedere direttamente, o per il tramite di un soggetto delegato, all'apertura alla compilazione e all'inoltro della domanda telematica di contributo, come illustrato nel successivo paragrafo.

²¹ Previsto dal d.p.r. n. 503 del 1 dicembre 1999, come previsto dalla d.g.r. 7082 del 18 aprile 2008 "Manuale di gestione del fascicolo aziendale relativo all'anagrafe delle imprese agricole".

2.2 Periodo di presentazione delle domande

Le domande di contributo vengono raccolte a bando e devono essere presentate a SIARL dal 22 settembre al 24 ottobre, come disposto dal presente atto.

2.3 Modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo (sia nel caso di apertura del bando che della predisposizione di un P.O.) devono essere presentate in forma elettronica, attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia - SIARL.

La domanda può essere compilata e presentata direttamente dai beneficiari interessati oppure da altri soggetti dagli stessi delegati (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati all'accesso al sistema. La richiesta di abilitazione deve essere inoltrata all'ufficio regionale responsabile dell'amministrazione del SIARL, che provvederà a rilasciare i necessari codici di accesso o ad abilitare la Carta Regionale dei Servizi (CRS).

Al modello di domanda informatizzata si accede via internet, a partire dall'indirizzo <https://www.siarl.regione.lombardia.it/index.htm> o dal sito della D.G. Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it - sezione SIARL).

La domanda s'intende regolarmente presentata quando è stata compilata, chiusa e inviata elettronicamente all'Ente competente entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno stabilito dalle disposizioni regionali. Tutte le domande che, dopo tale data, non sono state chiuse a sistema, sono da considerarsi non valide e, pertanto, non ricevibili dagli Enti competenti.

La domanda presentata tramite SIARL, scaricata e firmata digitalmente dal richiedente, deve essere inoltrata all'Ente forestale competente, tramite posta elettronica certificata (PEC), unitamente alla documentazione prevista dalle presenti procedure regionali e dalle specifiche disposizioni dell'Ente forestale.

Qualora non fosse possibile procedere con la firma digitale, la domanda stampata e firmata deve essere inviata, insieme a copia della carta d'identità del richiedente, all'Ente forestale competente, tramite PEC, unitamente alla documentazione prevista come sopra specificato.

In ogni caso, l'invio deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione a sistema, pena l'invalidazione della domanda stessa.

Le domande presentate possono essere modificate per la correzione di eventuali errori materiali entro 10 giorni dalla data di presentazione su SIARL.

2.4 Possibilità di accesso alle azioni

Il SIARL consente di presentare domanda per tutte le azioni. Tuttavia, come detto al paragrafo 1, sono i singoli Enti che, in relazione alle esigenze del proprio territorio, decidono quali azioni attivare, adottando proprie disposizioni attuative.

2.5 Spesa massima ammessa a contributo

I valori di spesa ammissibile e di contributo variano a seconda delle tipologie d'azione e del tipo di beneficiario e si applicano su tutto il territorio regionale, nei limiti stabiliti dalle presenti disposizioni regionali, senza possibilità di modifica da parte degli Enti forestali.

2.6 Trasmissione delle domande e documentazione da allegare

Alla domanda presentata tramite SIARL e trasmessa all'Ente competente, con le modalità descritte nei punti precedenti, deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Progetto o relazione o altra documentazione tecnica o amministrativa definita dai singoli Enti forestali, in relazione alla tipologia d'intervento.
2. Autocertificazione²², riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, dichiarando:
 - di aver conseguito eventuali permessi o autorizzazioni o di aver presentato regolare SCIA per poter realizzare l'intervento, secondo la normativa vigente;
 - di possedere l'autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi oggetto della domanda (solo se il richiedente non è proprietario dei terreni);
 - che l'intervento oggetto della domanda non ha beneficiato di analoghi contributi concessi anche con finanziamenti comunitari negli ultimi tre anni.

E' indispensabile che la domanda di taglio, quando richiesta, sia corredata della necessaria documentazione tecnico-amministrativa prevista dalle disposizioni attuative dei singoli Enti, opportunamente integrata, in caso di accoglimento, dagli elaborati progettuali esecutivi e risponda a quanto previsto dal r.r. 5/2007. Gli Enti forestali possono chiedere la presentazione di un "progetto di taglio" anche per gli interventi sotto le soglie oltre le quali esso è obbligatorio ai sensi del r.r. 5/2007.

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta rispetto a quella prevista o si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, l'Ente ne chiede il completamento entro un termine non superiore a 20 giorni, trascorsi i quali pronuncia la non ricevibilità della domanda comunicandola al richiedente.

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto (come definiti dall'allegato A del Decreto 1172/201 relative alle linee guida per la valutazione dell'errore palese), se riconosciuti come tali dall'Ente istruttore o dalla D.G. Agricoltura, possono essere corretti in qualsiasi momento.

²² Redatta su modelli predisposti dalle CC.MM. secondo quanto previsto dal d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, artt. 46 e 47.

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 12 agosto 2014

3 Istruttoria delle domande

3.1 Modalità di istruttoria

L'istruttoria delle domande è effettuata dalle CC.MM. o dalle Province competenti per territorio, in funzione della tipologia di azione cui le domande si riferiscono.

L'istruttoria delle domande di aiuto prevede:

- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la veridicità delle dichiarazioni per almeno il 5% delle domande;
- la congruità dei prezzi;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo;
- l'entità della spesa ammissibile a finanziamento e del contributo concedibile;
- per le domande ricadenti in Comuni classificati parzialmente montani, la verifica che gli interventi o il centro aziendale (solo per gli acquisti di macchine, impianti, ecc.) siano ubicati nel territorio montano;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello informatizzato di domanda presentata a SIARL;
- un sopralluogo, se ritenuto necessario;
- la verifica di conformità delle domande ai contenuti del P.O. qualora presentato.

L'attività istruttoria si conclude con la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda (nel caso di non ammissibilità devono essere esplicitate le motivazioni) riportando:

- l'importo massimo ammissibile (nel caso di riduzione dell'importo ammissibile devono essere esplicitate le motivazioni);
- il punteggio ottenuto dalla domanda sulla base dei criteri definiti dal provvedimento dell'Ente.

3.2 Graduatoria delle domande

3.2.1 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria

Entro 10 giorni dalla conclusione dell'istruttoria, l'Ente competente comunicherà, tramite PEC, ad ogni richiedente l'esito dell'istruttoria, le eventuali motivazioni di esclusione e le modalità per l'eventuale richiesta di riesame.

I beneficiari, a loro volta, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, possono trasmettere, tramite PEC, all'Ente eventuale richiesta di riesame, nel caso di esito istruttorio negativo o parzialmente positivo. Gli Enti nei 10 giorni successivi valutano la richiesta di riesame, accogliendo o meno la stessa, e concludono l'istruttoria della domanda.

3.2.2 Contenuti delle graduatorie

Le CC.MM. e le Province alla chiusura dell'istruttoria, provvederanno ad approvare, a rendere pubblico e a trasmettere alla D.G. Agricoltura, tramite PEC, un provvedimento contenente:

- la graduatoria con le domande ammissibili e ammesse a finanziamento delle domande presentate e istruite positivamente, in ordine di punteggio decrescente o, se presente il P.O., in ordine di priorità decrescente, con relativo importo richiesto, importo ammissibile e importo del relativo contributo erogabile (secondo modello predisposto dalla D.G. Agricoltura);
- l'elenco delle domande non ammissibili a finanziamento, composto dalle domande presentate e istruite negativamente, indicando le motivazioni della non ammissibilità (secondo modello predisposto dalla D.G. Agricoltura).

3.2.3 Comunicazione di ammissione a finanziamento

Gli Enti competenti, entro 10 giorni dalla data di adozione del provvedimento di assegnazione dei contributi, comunicano ai beneficiari²³ l'ammissione a finanziamento tramite PEC, precisando anche i tempi di presentazione del progetto esecutivo ed eventuali prescrizioni.

Nel caso di attività per le quali non è prevista la presentazione di progetti esecutivi gli Enti competenti comunicano anche i seguenti elementi:

- il quadro economico dell'importo della spesa ammessa e del relativo contributo;
- la tempistica relativa all'esecuzione delle attività connesse e/o all'acquisto delle attrezzature forestali ed alla rendicontazione della spesa sostenuta;
- le eventuali prescrizioni e gli obblighi del beneficiario;
- le modalità e i tempi di erogazione del contributo, per eventuale anticipo o SAL e per il saldo finale.

3.2.4 Comunicazione di accettazione del contributo

I beneficiari del contributo devono, pena decadenza dal finanziamento, inviare all'Ente competente, tramite PEC, entro e non oltre 10 giorni (dalla data di ricevimento della comunicazione) la loro accettazione, secondo le condizioni stabilite dall'Ente competente e contenute nelle disposizioni attuative.

In assenza di accettazione il funzionario istruttore chiude l'istruttoria con esito negativo.

²³ Il "beneficiario" è pertanto colui che è stato ammesso a finanziamento, da non confondere col "richiedente" che è semplicemente colui che presenta una domanda di aiuto.

3.2.5 Validità delle domande

Le domande mantengono validità per 24 mesi²⁴, a partire dalla data di chiusura del bando regionale riportata nel cronoprogramma.

4 Iter progetti esecutivi

4.1 Presentazione dei progetti esecutivi

I beneficiari che non hanno presentato il progetto esecutivo o che, pur avendolo presentato sono tenuti a modificarlo o ad integrarlo a seguito dell'istruttoria, devono presentare agli Enti competenti il progetto esecutivo corredato delle eventuali autorizzazioni previste e, nel caso di beneficiari pubblici, anche dell'atto formale di approvazione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento.

I progetti devono essere redatti in conformità alla vigente normativa in materia di lavori pubblici (d.lgs. 163/2006 e s.m.i.) di sicurezza dei cantieri di lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.), ed essere completi degli elaborati tecnici che devono descrivere analiticamente le diverse opere e gli scopi degli interventi, nonché i risultati attesi che ne giustificano la realizzazione, per consentire la corretta valutazione del progetto e la realizzazione dello stesso. L'individuazione cartografica dell'area di intervento deve essere dettagliata a livello catastale.

I lavori in economia devono essere identificabili nel preventivo di spesa e nel rispetto degli importi massimi previsti dalla vigente normativa.

Il contratto che lega la stazione appaltante con il soggetto attuatore deve recepire la tempistica stabilita nella comunicazione dell'Ente competente, prevedendo delle penali a carico del soggetto attuatore nel caso di mancato rispetto delle scadenze.

4.2 Istruttoria dei progetti esecutivi

Gli Enti competenti procedono all'istruttoria tecnico-amministrativa verificando in particolare la congruità con quanto indicato nella domanda di contributo, la completezza degli elaborati progettuali e la presenza della necessaria documentazione (autorizzazioni, pareri ecc.). Il funzionario istruttore esprime il proprio parere tramite la stesura di un verbale di istruttoria del progetto esecutivo.

4.3 Approvazione dei progetti esecutivi

Le CC.MM. e le Province, entro un tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento del progetto esecutivo, procederanno ad approvarlo verificando la presenza di tutte le necessarie autorizzazioni.

L'Ente, per progetti con caratteristiche particolari e complesse, potrà indire una conferenza di servizi, ai sensi della l. 241/1990, per ottenere più rapidamente le autorizzazioni necessarie per rendere appaltabile il progetto. In questo caso verrà considerato un tempo aggiuntivo di 30 giorni (più 20 giorni in caso di riconvocazione della conferenza).

4.4 Comunicazione in merito ai progetti esecutivi

Al termine della valutazione del progetto esecutivo gli Enti competenti inviano ai beneficiari, tramite PEC, una comunicazione con i seguenti elementi:

- il quadro economico del progetto, l'importo della spesa ammessa e del relativo contributo;
- la tempistica relativa all'esecuzione dei lavori ed alla rendicontazione della spesa sostenuta;
- le eventuali prescrizioni e gli obblighi del beneficiario;
- le modalità e i tempi di erogazione del contributo, per eventuale anticipo o SAL e per il saldo finale.

5. Esecuzione dei lavori

5.1 Denuncia di taglio informatizzata

Tutte le operazioni di taglio dei soprassuoli boschivi finanziate con le presenti misure devono essere accompagnate da una denuncia di taglio bosco presentata con la modalità informatizzata SITaB, prevista dal r.r. 5/2007. Tale denuncia, compilabile su internet dagli operatori abilitati all'indirizzo <http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it>, deve essere presentata dopo l'ammissione a finanziamento e obbligatoriamente prima dell'inizio dei lavori.

5.2 Varianti in corso d'opera

Le eventuali varianti in corso d'opera dei progetti finanziati possono essere autorizzate dall'Ente forestale, in caso di accertata necessità, se strettamente conformi alle disposizioni previste in materia di lavori pubblici; i costi delle varianti non possono essere finanziati dai ribassi d'asta in caso di appalti.

Sarà possibile in ogni caso per la stazione appaltante finanziare l'eventuale variante utilizzando fondi propri.

I beneficiari privati, nel caso si verifichi la necessità di apportare modifiche alle opere previste, devono darne preventiva comunicazione all'Ente competente.

La variante deve essere autorizzata dall'Ente competente, in caso contrario le spese sostenute non saranno riconosciute.

6 Modalità erogazione risorse

6.1 Spese di progettazione e direzione dei lavori

Le spese generali comprendono la progettazione, la direzione dei lavori, la gestione del cantiere nei lavori in amministrazione diretta,

²⁴ Come previsto dall'art. 29, comma 5, della l.r. 31/2008: «Le istanze presentate mantengono validità per un periodo pari a ventiquattro mesi, anche in assenza di dotazione finanziaria atta a garantire il finanziamento, fatta salva specifica interruzione di procedimento determinata con deliberazione della Giunta regionale».

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 12 agosto 2014

l'eventuale piano di sicurezza, ecc. Le percentuali massime per le spese generali vengono calcolate come segue, sulla base dell'importo dei lavori a base d'asta:

- a) gli oneri relativi alla progettazione e direzione lavori nella misura massima, in percentuale del:
 - 10%, per i liberi professionisti;
 - 2% per gli uffici tecnici degli enti pubblici, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
 - 15% per i Consorzi forestali e l'ERSAF (quando l'Ente svolge lavori sui terreni del demanio regionale);
- b) le spese relative alla progettazione e coordinamento del piano di sicurezza dei cantieri di lavoro e quelle relative alla redazione di perizie geologiche/geotecniche nella misura massima del 5%;
- c) nel caso di lavori svolti in amministrazione diretta, progettati e diretti da personale di Enti pubblici o di Consorzi forestali è riconosciuto un ulteriore onere del 3% sull'importo dei lavori per la direzione del cantiere e la gestione diretta degli operai (comprese le spese mediche).

6.2 I.V.A.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili definite nelle singole misure solo nei seguenti casi:

- per gli Enti pubblici e gli Organismi di Diritto pubblico;
- per i soggetti privati, qualora non sia recuperabile in alcun modo. Pertanto, l'IVA che non sia stata effettivamente recuperata in alcune fatture, ma che tuttavia avrebbe potuto essere recuperata, non è ammissibile. Per questo motivo, in particolare, imprese e società agricole non possono inserire l'IVA fra le spese ammissibili.

6.3 Anticipi

E' possibile richiedere l'erogazione di un anticipo relativo ai contributi concessi nella misura massima dell'80% dell'importo del contributo concedibile.

Alla richiesta devono essere allegati:

- polizza fidejussoria bancaria o assicurativa (solo nel caso di beneficiari privati) a favore dell'Ente competente per un importo pari all'anticipazione concessa, maggiorata di un ulteriore 10% comprensivo delle spese a carico dell'Ente e degli interessi legali eventualmente dovuti;
- certificazione di inizio lavori firmata dal Direttore dei Lavori;
- nel caso di beneficiari pubblici: copia conforme agli originali degli atti formali, adottati dal proprio organo competente, di approvazione dell'intervento richiesto e di individuazione di tutti gli adempimenti conseguenti e necessari alla realizzazione dell'intervento stesso.

La polizza fidejussoria è svincolata dall'Ente competente tramite apposita autorizzazione di svincolo, a seguito del nulla osta da parte del funzionario responsabile dell'istruttoria. La comunicazione di svincolo viene inviata al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

L'Ente forestale deve procedere all'erogazione dell'anticipo al beneficiario entro 45 giorni dalla data di ricevimento della documentazione.

6.4 Stato di avanzamento dei lavori (SAL)

I beneficiari dei contributi possono richiedere il pagamento di acconti sulla base di stati avanzamento lavori. L'importo relativo agli stati di avanzamento sarà direttamente commisurato al costo dei lavori effettivamente realizzati (determinato percentualmente).

Il primo SAL potrà essere erogato a partire dalla rendicontazione di un importo pari al 50% della spesa.

I beneficiari che hanno richiesto l'erogazione dell'anticipo nella misura massima dell'80% dell'importo del contributo non possono richiedere la liquidazione di stati di avanzamento.

Per richiedere il pagamento dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- richiesta di liquidazione;
- certificato di inizio dei lavori firmato dal Direttore dei Lavori;
- stato di avanzamento dei lavori firmato dal Direttore dei Lavori;
- documenti fiscali comprovanti la spesa effettivamente sostenuta (mandati di pagamento, fatture quietanzate e liberatorie) o autocertificazione con dati di spesa analitici (versamento contributi, listini paga, ecc.) per beneficiari che realizzano i lavori in amministrazione diretta²⁵ o rendicontazione analitica dei lavori eseguiti direttamente dal privato conduttore o impresa boschiva.

I documenti comprovanti le spese sostenute devono essere debitamente annullati con timbro da parte del funzionario accertatore dell'Ente competente.

La concessione di stati di avanzamento lavori è autorizzata in base ai controlli. Il funzionario incaricato effettua controlli in loco sulle richieste pervenute nel caso dei beneficiari privati, mentre nel caso dei beneficiari pubblici il controllo in loco è facoltativo.

L'Ente competente, dopo aver concluso i controlli necessari e comunque entro 45 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, deve erogare il contributo richiesto, comunicando al beneficiario la concessione del pagamento e l'entità del contributo.

6.5 Modalità di erogazione del saldo

Gli Enti competenti effettueranno l'accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori sul 100% delle richieste. A lavori ultimati e/o nel caso di acquisto di attrezzature forestali, i beneficiari devono presentare agli Enti competenti la domanda di accertamento finale allegando la documentazione di seguito indicata secondo la modalità di esecuzione dei lavori.

²⁵ I lavori da realizzare, di norma, attraverso la modalità dell'amministrazione diretta possono essere eseguiti ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del r.r. 8/2010 dall'ERSAF, nonché da Comuni, CC.MM., Province, Enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, Consorzi di bonifica e Consorzi forestali, ad esclusione di quelli che gestiscono interamente superfici di proprietà privata di cui all'art. 56, comma 3, della l.r. 31/2008.

6.5.1 Documentazione per il pagamento del saldo dei lavori

Documentazione da presentare per la richiesta del saldo dei lavori realizzati:

- dichiarazione del beneficiario di non aver richiesto altri contributi per l'intervento oppure copia delle rinunce ad altri contributi;
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori (relazione tecnico-amministrativa che deve evidenziare, per singola voce di preventivo, le motivazioni delle eventuali differenze tecniche e di costo tra il progetto previsto e quello realizzato);
- documenti attestanti la spesa sostenuta, per importi superiori a 200 Euro (fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, mandati di pagamento quietanzati, ecc.); nel caso di importi fino a 200 Euro è sufficiente la fattura quietanzata in originale;
- copia del contratto d'appalto nel caso di beneficiari pubblici;
- documentazione fotografica (in cui si evidenziano gli interventi realizzati con i particolari costruttivi);
- per le azioni 8.E.1) e 8.E.2) copia del regolamento adottato dal Comune²⁶ relativo al transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale;
- documentazione eventuale prevista dalle disposizioni attuative degli Enti competenti.

Dopo aver concluso i controlli necessari e comunque entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, l'Ente deve erogare il contributo richiesto, comunicando al beneficiario l'entità del saldo ed eventuali obblighi.

6.5.2 Documentazione per lavori realizzati in amministrazione diretta

Gli Enti Pubblici o di Diritto Pubblico, che per effettuare lavori in amministrazione diretta si avvalgono di personale proprio, devono comprovarne i costi mediante prospetti analitici, sottoscritti dal dirigente/responsabile dell'Ente beneficiario, che attestino:

- il costo orario o giornaliero del personale utilizzato, su base nominativa, con l'indicazione di tutte le voci che hanno concorso alla definizione di tale costo;
- il numero di ore o giornate in cui il personale su base nominativa è stato utilizzato per l'operazione e la distribuzione di tale utilizzazione nel corso dell'anno;
- il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente;
- i listini paga del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso.

La spesa per l'acquisto dei materiali deve essere comprovata da fatture o documenti fiscali equivalenti, mandati di pagamento e documentazione bancaria necessaria per la tracciabilità dei pagamenti.

Le spese documentate devono inoltre corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori, a firma del direttore degli stessi.

6.5.3 Documentazione per lavori realizzati direttamente dal privato conduttore o impresa boschiva

Possono eseguire direttamente gli interventi solo i beneficiari delle azioni 1.A), 1.B), 1.C) e 5 per i lavori di carattere forestale.

Questi lavori possono essere rendicontati esclusivamente se presenti fra le voci di costo del "Prezzario per i lavori forestali" adottato dalla Regione Lombardia e sulla base di un computo analitico.

In ogni caso la spesa per l'acquisto dei materiali deve essere comprovata da fatture o documenti fiscali equivalenti, mandati di pagamento e documentazione bancaria necessaria per la tracciabilità dei pagamenti.

Le spese documentate devono inoltre corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori, a firma del direttore degli stessi.

6.5.4 Saldo delle manutenzioni quinquennali dell'azione 8.C.1)

Per consentire il rispetto dei tempi previsti per la rendicontazione di cui al cronoprogramma, il saldo delle manutenzioni quinquennali, deve essere erogato in un'unica soluzione anticipata, previa verifica della corretta esecuzione dei lavori di impianto, e comunque entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, a fronte di una fidejussione bancaria o assicurativa. Questa potrà essere contratta con un Istituto di credito o assicurativo di importo pari al valore delle opere di manutenzione, comprensiva delle spese di escussione a carico del soggetto intestatario e degli interessi legali eventualmente dovuti, sottoscritta a favore dell'Ente competente, a garanzia del costo delle manutenzioni stesse e di un impegno del beneficiario al mantenimento pena la revoca totale del finanziamento. La garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa verrà liberata successivamente alla verifica dei lavori del 5° anno delle manutenzioni.

Gli Enti pubblici beneficiari, in alternativa alla garanzia fidejussoria, possono presentare una delegazione irrevocabile del pagamento, rilasciata dal Tesoriere.

6.5.5 Saldo del PIF dell'azione 8.F.4)

Per consentire il rispetto dei tempi previsti per la rendicontazione di cui al cronoprogramma, considerati i tempi necessari per l'approvazione definitiva del PIF, il saldo del compenso spettante al tecnico redattore potrà essere erogato in un'unica soluzione anticipata anche prima dell'approvazione definitiva dello strumento di pianificazione e comunque entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione prevista nel disciplinare d'incarico.

Nel disciplinare di incarico deve essere pertanto stabilita questa possibilità a fronte di un impegno da parte del professionista, pena la revoca totale dell'incarico e la restituzione di quanto già percepito, di apportare tutte le successive eventuali integrazioni, rielaborazioni o modifiche necessarie senza avanzare alcuna richiesta di compenso aggiuntivo.

7. Decadenza e rinuncia**7.1 Decadenza**

Gli Enti forestali devono procedere alla pronuncia di decadenza dai contributi concessi in tutti i casi e secondo le modalità di cui all'art. 31 della l.r. 31/2008 e in particolare qualora l'intervento non abbia rispettato le condizioni, i limiti e i divieti delle presenti dispo-

²⁶ Conforme all'allegato 1 alla d.g.r. 14016/2003.

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 12 agosto 2014

sizioni attuative.

Nel caso in cui a seguito di un controllo (in fase istruttoria, in itinere o ex-post), si evidenzino irregolarità tali da comportare la decadenza parziale o totale di una domanda di contributo, l'Ente competente comunica la decadenza al beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme indebitamente erogate, in analogia con le modalità indicate nel "Manuale OPR".

7.2 Rinuncia

Il beneficiario che rinuncia al contributo successivamente alla comunicazione di accettazione è escluso dal finanziamento di altri propri progetti eventualmente in graduatoria. Gli Enti forestali utilizzeranno l'importo per il finanziamento della prima domanda ammissibile in graduatoria.

8. Modalità di rendicontazione e monitoraggio della spesa da parte degli Enti forestali

8.1 Monitoraggio annuale

Ai fini della valutazione dell'impatto del presente Aiuto di Stato, gli Enti forestali hanno l'obbligo di fornire alla Regione Lombardia tutti i dati di monitoraggio fisico e di realizzazione entro il 31 gennaio di ogni anno secondo le modalità definite dalla D.G. Agricoltura.

Per consentire alla Regione di inviare all'Unione Europea la relazione annuale obbligatoria sulle spese sostenute, le CC.MM. e le Province, oltre alla documentazione di cui sopra, devono inviare alla D.G. Agricoltura la documentazione che eventualmente si renderà necessaria per ottemperare a tale adempimento.

8.2 Rendicontazione finale

I lavori finanziati con il riparto 2014 devono essere conclusi e liquidati dalle CC.MM. e dalle Province entro il 31 dicembre 2017.

Gli Enti forestali devono rendicontare entro il 31 gennaio 2018 alla D.G. Agricoltura le spese liquidate ai beneficiari.

I fondi non impegnati, le economie di spesa riscontrate in sede di accertamenti finali e le somme non rendicontate devono essere restituite alla Regione Lombardia.

8.3 Norme generali per istruttorie e controlli

E' opportuno che lo stesso funzionario non effettui sulla singola domanda tutti i controlli previsti. E' quindi necessario che i funzionari si alternino nell'istruttoria per la concessione del contributo (controllo del progetto) e nell'accertamento della realizzazione degli interventi e/o dell'effettuazione degli acquisti (controllo della contabilità finale).

La D.G. Agricoltura in attuazione delle funzioni ispettive richieste per il regime di aiuto in oggetto effettuerà interviste di auditing e verifiche in loco per verificare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di gestione messi in atto dagli Enti.

L'attività si applica con le modalità descritte nel "Manuale dei controlli ispettivi" relativo all'aiuto N. 475/2009 "Misure forestali", ai sensi della l.r. 31/2008, artt. 25, 26, 40 comma 5 lettera b), 55 comma 4 e 56, approvato con decreto n. 12686 del 21/12/2011²⁷.

9 Tempistica per i beneficiari

9.1 Tempi di attuazione

Il beneficiario deve rispettare le seguenti condizioni, pena la decadenza totale del contributo:

- iniziare i lavori o procedere agli acquisti solo successivamente alla data del provvedimento di approvazione della graduatoria di ammissione a finanziamento;
- iniziare i lavori entro 12 mesi dalla data del suddetto provvedimento dell'Ente forestale competente;
- procedere all'acquisto delle macchine e delle attrezzature forestali entro 6 mesi dalla data del citato provvedimento dell'Ente forestale;
- presentare la contabilità finale entro la tempistica stabilita dall'Ente forestale, per consentire allo stesso l'esecuzione delle verifiche finali e l'erogazione del contributo entro il termine del 31 dicembre 2017.

9.1.1 Tempi per la Pianificazione forestale

Nel caso della pianificazione forestale il soggetto beneficiario del contributo deve:

- conferire l'incarico ad un tecnico entro e non oltre 3 mesi dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria di ammissione a finanziamento;
- terminare i lavori e consegnare la minuta all'Ente competente per l'istruttoria entro un tempo massimo di 24 mesi dalla data di conferimento incarico;
- presentare la documentazione finale entro e non oltre 6 mesi dalla data delle osservazioni dell'Ente competente per l'istruttoria.

9.2 Proroga ultimazione lavori

In presenza di fondate e valide motivazioni può essere concessa una sola proroga del termine di ultimazione dei lavori e comunque fino a un massimo di sei mesi per tutte le iniziative nel rispetto della tempistica riportata nel cronoprogramma.

10 Cronoprogramma dell'iniziativa

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma.

²⁷ Il "Manuale dei controlli ispettivi" è stato pubblicato sul BURL del 16 gennaio 2012 e sul sito della D.G. Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it).

Fasi	Tempistica
Apertura bando (presentazione domande a SIARL)	22 settembre 2014
Chiusura bando	24 ottobre 2014
Invio, da parte dei richiedenti tramite PEC, della domanda firmata all'Ente competente	Entro 10 giorni dalla data di completamento della domanda a SIARL
Istruttoria domande da parte di CC.MM. e Province	Tempistica definita dai singoli Enti
Comunicazione esito istruttoria al richiedente da parte dell'Ente	Entro 10 giorni dal termine dell'istruttoria
Eventuale richiesta riesame da parte dei richiedenti	Entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istruttoria
Riesame domanda da parte degli Enti	Entro 10 giorni dalla richiesta di riesame
Provvedimento approvazione graduatoria da parte degli Enti	Entro 31 dicembre 2014
Comunicazione di ammissione di finanziamento al beneficiario da parte dell'Ente	Entro 10 giorni dall'approvazione della graduatoria
Comunicazione accettazione contributo da parte del beneficiario	Entro 10 giorni dalla comunicazione del finanziamento
Termine per invio alla Regione delle graduatorie	31 gennaio 2015
Inizio lavori forestali	Entro massimo 12 mesi (a seconda della tipologia di intervento) dalla data di approvazione del provvedimento di assegnazione dei contributi
Pagamento anticipo al beneficiario	Entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta
Pagamento SAL al beneficiario	Entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta
Pagamento saldo al beneficiario	Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta
Termine invio primo Monitoraggio da parte degli Enti	31 gennaio 2015
Termine invio secondo Monitoraggio da parte degli Enti	31 gennaio 2016
Termine per la liquidazione spese da parte degli Enti	31 dicembre 2017
Controlli di II livello da parte della D.G. Agricoltura	Entro 31 dicembre 2017
Termine per la rendicontazione azioni alla D.G. Agricoltura da parte degli Enti	31 gennaio 2018